

**Votazione popolare del
24 settembre 2006
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Iniziativa popolare
«Utili della Banca nazionale
per l'AVS»**
- 2 Legge federale sugli stranieri**
- 3 Modifica della legge sull'asilo**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS»

L'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS» del Comitato per la sicurezza dell'AVS (COSA) chiede che l'utile annuale netto della Banca nazionale svizzera venga attribuito d'ora in poi all'AVS, dopo deduzione di un miliardo di franchi che sarà versato ai Cantoni. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa: essa non consente di garantire un finanziamento a lungo termine dell'AVS, priva la Confederazione e i Cantoni di risorse e mette in discussione l'indipendenza della Banca nazionale, rendendo instabile il franco svizzero.

**Primo
oggetto**

Spiegazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagina	8

Legge federale sugli stranieri

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato una nuova legge sugli stranieri. Essa sostituisce la legge vigente del 1931, che non risponde più alle esigenze del nostro tempo. Contro la nuova legge è stato lanciato il referendum.

**Secondo
oggetto**

Spiegazioni	pagine	12–19
Testo in votazione	pagine	28–77

Modifica della legge sull'asilo

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono modificare la legge sull'asilo per porre fine agli abusi del diritto d'asilo e risolvere i problemi legati al rimpatrio dei richiedenti respinti. Le persone perseguitate continueranno a trovare rifugio in Svizzera. Contro questo progetto è stato lanciato il referendum.

**Terzo
oggetto**

Spiegazioni	pagine	20–27
Testo in votazione	pagine	78–103

Iniziativa popolare

«Utili della Banca nazionale per l'AVS»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS»?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 124 voti contro 62, senza astensioni; il Consiglio degli Stati con 36 voti contro 7 e 2 astensioni.

L'essenziale in breve

Attualmente, gli utili versati dalla Banca nazionale sono attribuiti per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni. Per gli anni futuri, si prevede che la Banca nazionale distribuisca 2,5 miliardi di franchi l'anno, di cui 833 milioni di franchi alla Confederazione e 1,666 miliardi di franchi ai Cantoni. Queste cifre elevate sono dovute al fatto che la Banca nazionale sta attualmente riducendo una riserva costituita grazie ai suoi utili precedenti. Una volta distribuita questa riserva, l'utile che potrà distribuire dovrebbe ammontare a un miliardo di franchi circa.

Ripartizione attuale degli utili della Banca nazionale

L'iniziativa «Utili della Banca nazionale per l'AVS», depositata dal Comitato per la sicurezza dell'AVS (COSA), intende modificare la chiave di ripartizione in vigore. Chiede che l'utile netto della Banca nazionale sia ora versato al fondo di compensazione dell'AVS, dopo aver dedotto un miliardo di franchi per i Cantoni.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Se l'iniziativa viene accettata, la Confederazione non riceverà più nulla e la parte dei Cantoni si ridurrà di 666 milioni di franchi. L'ulteriore riduzione della riserva per la distribuzione dovrà essere oggetto di una nuova decisione. In ogni caso, a lungo termine non rimarrà praticamente più niente per l'AVS, dopo la deduzione della parte che spetta ai Cantoni.

Conseguenze dell'iniziativa

Se l'iniziativa viene respinta, entra in vigore un progetto del Parlamento votato nel 2005 e concepito come controprogetto indiretto all'iniziativa; prevede che i circa 7 miliardi di franchi che sono stati attribuiti alla Confederazione dopo la vendita dell'oro della Banca nazionale saranno versati al fondo AVS. Se l'iniziativa è accettata, questa somma sarà invece utilizzata secondo il diritto attuale per ridurre il debito federale.

Controprogetto indiretto

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Essa non consente di garantire un finanziamento a lungo termine dell'AVS. Prevede unicamente una nuova ripartizione delle risorse e priva la Confederazione e i Cantoni di importi dell'ordine di miliardi di franchi. Minaccia inoltre l'indipendenza della Banca nazionale dal momento che crea un legame tra la politica monetaria e la politica sociale. Indebolisce quindi la fiducia nel franco.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Attualmente, l'utile distribuito dalla Banca nazionale è attribuito per due terzi ai Cantoni e per un terzo alla Confederazione. L'iniziativa «Utili della Banca nazionale per l'AVS» chiede che una parte di un miliardo di franchi sia versata ai Cantoni e che il rimanente utile sia versato al fondo AVS. La parte dei Cantoni potrà essere adeguata al rincaro. Questa nuova chiave di ripartizione ha lo scopo di contribuire a garantire il finanziamento dell'AVS. Priva però la Confederazione della sua parte dell'utile.

La chiave di ripartizione dell'utile della Banca nazionale è modificata a favore dell'AVS

Per compensare le importanti fluttuazioni del suo utile, la Banca nazionale ne ha versato per molti anni solo una parte fissa, calcolata con prudenza. Contemporaneamente, ha costituito una riserva per la distribuzione che sta ora riducendo. Se l'iniziativa viene accettata, bisognerà determinare la chiave di ripartizione del saldo della riserva al momento dell'entrata in vigore dell'iniziativa, o in base al vecchio diritto (secondo l'opinione dei Cantoni) o in base al nuovo diritto (secondo l'opinione del Consiglio federale). Non c'è una risposta giuridica chiara a questa domanda e vi sono buoni argomenti a favore di ognuno dei due pareri. L'ultima parola spetterà al legislatore perché l'iniziativa non prevede alcuna regolamentazione su questo punto essenziale.

La destinazione della riserva per la distribuzione dovrà essere ridefinita

Secondo la convenzione conclusa con il Dipartimento federale delle finanze, la Banca nazionale versa ogni anno 2,5 miliardi di franchi alla Confederazione e ai Cantoni. Questo importo comprende la riduzione della riserva per la distribuzione. La riduzione porterà a circa 85 miliardi di franchi il patrimonio della Banca nazionale che genera un reddito. Se il reddito si situa tra il 2 e il 3 per cento, ne risulterà un utile lordo di 2,5 miliardi di franchi al massimo. Se da questo importo si deducono sia gli accantonamenti (un miliardo di franchi circa) che la Banca nazionale deve costituire legalmente per le sue riserve monetarie sia le spese di gestione (250 milioni di franchi), l'utile massimo che la Banca nazionale potrà versare

Il contributo al finanziamento dell'AVS non è garantito

a lungo termine sarà di poco superiore al miliardo di franchi. Dal momento che l'iniziativa riserva un miliardo di franchi ai Cantoni, non è certo che l'AVS riceva qualcosa in caso di accettazione dell'iniziativa. Il Consiglio federale e la Banca nazionale temono che in tal caso l'attenzione degli ambienti politici si rivolga al patrimonio della Banca nazionale.

Nel settembre del 2002, il Popolo e i Cantoni hanno respinto due oggetti che disciplinavano la distribuzione del patrimonio della Banca nazionale proveniente dalla vendita di 1300 tonnellate d'oro, non più necessarie per la sua politica monetaria. Nel febbraio del 2005, il Consiglio federale ha deciso di attribuire il ricavo di questa vendita per due terzi ai Cantoni e per un terzo alla Confederazione. I circa 7 miliardi di franchi che costituiscono la parte della Confederazione saranno, conformemente alla decisione presa dal Parlamento nel dicembre 2005 (controprogetto indiretto), versati al fondo AVS, a condizione tuttavia che la presente iniziativa venga respinta. Questo versamento unico consentirà di consolidare la situazione finanziaria del fondo AVS prima delle inevitabili riforme dell'assicurazione, ma senza presentare gli svantaggi dell'iniziativa. Se l'iniziativa fosse accettata, questi 7 miliardi di franchi dovranno invece essere destinati alla riduzione del debito, conformemente alla legge sulle finanze della Confederazione.

L'AVS versa ogni anno più di 30 miliardi di franchi. Dal momento che, a causa dell'evoluzione demografica, il numero di pensionati aumenta continuamente rispetto al numero di contribuenti, la situazione finanziaria dell'assicurazione peggiora ogni anno. I crescenti problemi di finanziamento saranno risolti a medio termine con l'11^a revisione dell'AVS e a lungo termine con un adeguamento delle prestazioni e del finanziamento (12^a revisione dell'AVS). Qualunque sarà il risultato della votazione del 24 settembre 2006, bisognerà prevedere riforme, dal momento che né l'iniziativa né il controprogetto indiretto basteranno a garantire il finanziamento dell'AVS, se non temporaneamente.

Se l'iniziativa viene respinta, la parte della Confederazione proveniente dalla vendita dell'oro della Banca Nazionale andrà all'AVS

Sono necessarie riforme dell'AVS a causa dei crescenti problemi di finanziamento dell'assicurazione



Testo in votazione

Decreto federale sull'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS» del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS», depositata
il 9 ottobre 2002²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2003³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 9 ottobre 2002 «Utili della Banca nazionale per l'AVS» è
valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il seguente tenore:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 99 cpv. 4

⁴ L'utile netto della Banca nazionale è versato al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È fatta salva una quota destinata ai Cantoni, pari a un miliardo di franchi annui; tale importo può essere adeguato per legge all'evoluzione dei prezzi.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 99 (Politica monetaria)

L'articolo 99 capoverso 4 entra in vigore al più tardi due anni dopo l'accettazione da parte di Popolo e Cantoni. Se entro tale data non sono stati effettuati i necessari adeguamenti legislativi, il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2002 6546

³ FF 2003 5340

Argomenti del Comitato d'iniziativa

Il Comitato d'iniziativa avanza gli argomenti seguenti:

«Gli utili della Banca nazionale per garantire le rendite AVS

L'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS» chiede che una parte degli utili della Banca nazionale vengano attribuiti all'AVS. In tal modo quest'ultima disporrà da subito di entrate supplementari pari a 1–2 miliardi di franchi all'anno. I Cantoni riceveranno come finora 1 miliardo di franchi.

Niente riduzioni delle rendite

L'ex consigliere federale Hans Peter Tschudi, deceduto nel 2002, era presidente onorario del Comitato per la sicurezza dell'AVS (COSA) e l'iniziativa è il suo lascito. Egli è stato uno dei fondatori dell'AVS e sapeva che proprio ora le persone nate negli anni con un alto tasso di natalità cominciano a raggiungere l'età di pensionamento. L'AVS necessita di entrate supplementari, non di una riduzione delle rendite!

Gli utili della Banca nazionale garantiranno il finanziamento dell'AVS per i prossimi anni, senza dover aumentare l'imposta sul valore aggiunto. In questi ultimi anni gli utili della Banca nazionale sono ammontati, in media, a oltre 3 miliardi di franchi all'anno. La Banca nazionale dispone inoltre di una riserva di distribuzione che, alla fine del 2005, era pari a 16,5 miliardi di franchi.

I Cantoni riceveranno più soldi di prima

L'iniziativa tiene conto delle preoccupazioni dei Cantoni. Essi riceveranno come finora 1 miliardo di franchi all'anno, ossia il doppio di quanto ricevevano in media negli anni Novanta. Inoltre la Banca nazionale ha già versato ai Cantoni e alla Confederazione 21,1 miliardi di franchi provenienti dalla vendita di una parte del suo oro, il che ha ridotto i loro debiti e l'onere degli interessi. Ora deve poter approfittarne anche l'AVS.

L'AVS non deve rimanere a mani vuote!

Gli elevati utili della Banca nazionale rafforzeranno l'AVS. Garantiranno le nostre rendite. E permetteranno di evitare a breve scadenza un aumento dell'imposta sul valore aggiunto.

La Banca nazionale conserverà la sua indipendenza

Noi vogliamo una Banca nazionale forte e indipendente. Conformemente all'iniziativa e alla legge la Banca nazionale potrà decidere autonomamente l'importo degli utili che intende distribuire. Ma ora anche l'AVS ne approfitterà.

Per saperne di più: www.avs-sicura.ch»

Parere del Consiglio federale

L'iniziativa «Utili della Banca nazionale per l'AVS» intende garantire il finanziamento dell'AVS a lungo termine. Non consente tuttavia di ottenere l'effetto auspicato. Non aiuta l'AVS perché rinvia la ricerca di soluzioni a tempo indeterminato. Indebolisce inoltre la Confederazione e i Cantoni privandoli di risorse. Infine, mette in discussione l'indipendenza della Banca nazionale, dal momento che sottopone la sua politica monetaria alle pressioni della politica sociale. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa soprattutto per i seguenti motivi:

L'iniziativa intende contribuire a garantire il finanziamento dell'AVS. Il Consiglio federale condivide questa preoccupazione. Ritiene tuttavia che la via scelta dall'iniziativa sia sbagliata. Una semplice modifica della chiave di ripartizione degli utili della Banca nazionale non contribuirà a risolvere in modo sostanziale i crescenti problemi di finanziamento dell'AVS. Le riforme previste di questa assicurazione rimangono indispensabili. L'accettazione dell'iniziativa rimanderà ulteriormente la loro attuazione.

Il Comitato per la sicurezza dell'AVS parte dell'idea che la Banca nazionale potrà versare da 1 a 2 miliardi di franchi all'AVS per molti anni. Queste previsioni non reggono tuttavia all'esame dei fatti. Gli utili che la Banca nazionale potrà versare diminuiranno notevolmente dopo la riduzione della riserva per la distribuzione. Non consentiranno in alcun caso di garantire un finanziamento a lungo termine dell'AVS. Il controprogetto indiretto all'iniziativa prevede dal canto suo un versamento unico di 7 miliardi di franchi al fondo AVS. Questo versamento consoliderà temporaneamente il fondo prima delle importanti riforme previste, senza destare false speranze.

L'iniziativa
non consente di
ottenere l'effetto
auspicato

Aspettative
esagerate del
Comitato
d'iniziativa

L'iniziativa non prevede nuove fonti di finanziamento e si limita a distribuire in modo diverso le risorse esistenti. Le risorse destinate a una parte mancheranno di conseguenza all'altra parte. Un'accettazione dell'iniziativa comporterà una perdita di entrate per la Confederazione. Il suo margine di manovra finanziario diminuirà e le mancheranno risorse per altri compiti essenziali come la formazione e la ricerca. Dovrà quindi trovare nuove fonti di finanziamento o risparmiare in altri settori. Anche i Cantoni subiranno importanti perdite di reddito negli anni futuri.

La distribuzione delle risorse è semplicemente modificata, senza ricerca di nuove fonti di finanziamento

Vincolando il mandato monetario della Banca nazionale a un obiettivo di politica sociale, si dà ampio spazio alle influenze politiche. A lungo termine in effetti, la Banca nazionale potrà distribuire solo circa un miliardo di franchi l'anno, ovvero molto meno di quanto previsto dal Comitato d'iniziativa. Di conseguenza, si moltiplicheranno le pressioni politiche affinché la Banca nazionale aumenti i suoi utili. A questo scopo, essa dovrà per esempio aumentare la massa monetaria, ciò che minaccerà la stabilità dei prezzi, o assumere grandi rischi nell'investimento delle sue riserve monetarie. L'indipendenza della Banca nazionale, garantita dalla Costituzione, sarà di conseguenza minacciata.

L'indipendenza della Banca nazionale è minacciata

Da molti anni, la Banca nazionale attua una politica monetaria fondata sulla stabilità, e per tale motivo il franco gode in tutto il mondo di grande fiducia e l'inflazione è moderata. Se l'iniziativa viene accettata, la Banca nazionale avrà difficoltà a proseguire questa politica monetaria, dal momento che il suo patrimonio e gli utili versati saranno costantemente oggetto di discussioni legate alla politica sociale. Questa situazione potrà pregiudicare la credibilità della politica monetaria svizzera e mettere a repentaglio la fiducia nel franco.

Non bisogna minacciare la fiducia nel franco

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Utili della Banca nazionale per l'AVS».

Legge federale sugli stranieri

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri (LStr)?

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare
la legge federale sugli stranieri.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 106 voti
contro 66 e 10 astensioni; il Consiglio degli Stati con 33 voti
contro 8 e 4 astensioni.

L'essenziale in breve

Il diritto vigente, che risale al 1931, non risponde più alle esigenze del nostro tempo nonostante diverse revisioni. La composizione della popolazione straniera, i problemi legati all'integrazione e i bisogni dell'economia sono cambiati. La nuova legge sugli stranieri tiene conto di questi cambiamenti.

Perché
una nuova legge?

Essa si applicherà principalmente ai cittadini degli Stati che non fanno parte né dell'UE né dell'AELS, dal momento che per questi ultimi vige l'accordo sulla libera circolazione delle persone.

Campo
d'applicazione

Il nuovo diritto ha principalmente gli obiettivi seguenti:

- disciplinare l'accesso dei cittadini degli Stati non membri dell'UE e dell'AELS al nostro mercato del lavoro, limitando l'ammissione alle persone che hanno qualifiche professionali particolari;
- migliorare l'integrazione con nuove disposizioni sul ricongiungimento familiare, consentendo in particolare ai bambini di essere scolarizzati al più presto;
- semplificare le procedure applicabili nel caso in cui uno straniero intenda cambiare professione, posto di lavoro o Cantone per facilitare l'accesso al mercato del lavoro;
- inasprire le misure volte a combattere gli abusi come l'attività di passatore, il lavoro nero o i matrimoni fittizi.

Principali obiettivi:
regolamentazione
dell'ammissione,
promozione dell'
integrazione e lotta
contro gli abusi

I Comitati referendari ritengono che la nuova legge sugli stranieri sia discriminatoria, arbitraria e costituisca un ostacolo all'integrazione. Secondo loro essa svantaggia senza motivo i cittadini degli Stati non membri dell'UE e dell'AELS.

Critiche e timori

Il Consiglio federale e il Parlamento approvano la nuova legge. Essa risponde ai bisogni dell'economia, consentendole l'assunzione delle persone molto qualificate di cui necessita. Migliora inoltre le condizioni di integrazione e fornisce alle autorità i mezzi per combattere gli abusi.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

La nuova legge sugli stranieri e le modifiche della legge sull'asilo su cui siamo chiamati a votare contemporaneamente rientrano in una serie di misure coordinate per disciplinare la politica migratoria. La legge sugli stranieri stabilisce in particolare le condizioni alle quali i cittadini degli Stati non membri dell'UE e dell'AELS sono autorizzati ad accedere al nostro mercato del lavoro, mentre la legge sull'asilo regola l'ammissione di persone per ragioni umanitarie.

Relazione con la legge sull'asilo

I punti principali della nuova legge sugli stranieri sono i seguenti:

Le limitazioni attuali per l'ammissione sono mantenute e disciplinate per la prima volta a livello di legge. Dagli Stati non membri dell'UE e dell'AELS saranno ammessi solo specialisti, quadri e altre persone con qualifiche particolari. Il numero delle persone ammesse ogni anno per esercitare un'attività lucrativa sarà limitato. Per ottenere i permessi, il datore di lavoro dovrà provare che non è stato trovato nessun lavoratore svizzero e nessun cittadino di uno Stato dell'UE o dell'AELS con il profilo richiesto. Inoltre, le condizioni salariali e di lavoro applicate in Svizzera dovranno essere rispettate. Le autorità dovranno assicurarsi che queste condizioni sono adempiute prima di concedere un permesso.

Limitazioni all'ammissione

Le persone che beneficiano di un permesso di soggiorno potranno esercitare un'attività lucrativa in tutto il Paese e cambiare professione e posto di lavoro senza chiedere ulteriori autorizzazioni. Avranno il diritto di stabilirsi in un altro Cantone se vi trovano un posto di lavoro. Le procedure di autorizzazione superflue saranno soppresse.

Semplificazione delle procedure

In materia di ricongiungimento familiare vengono colmate alcune lacune del sistema:

Miglioramenti nel ricongiungimento familiare

- i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata e le persone in formazione potranno far venire le loro famiglie

se dispongono di un alloggio e di risorse finanziarie sufficienti. In questo modo migliorerà l'attrattiva della Svizzera in quanto polo economico e di ricerca;

- in caso di separazione o di divorzio, i membri della famiglia potranno rimanere in Svizzera se vi hanno soggiornato almeno tre anni e sono ben integrati oppure se motivi personali gravi lo richiedono. Queste esigenze porteranno i Cantoni a uniformare le loro prassi;
- il nuovo diritto corregge una disparità di trattamento sorta con l'accordo sulla libera circolazione delle persone che svantaggia gli Svizzeri che vogliono ricongiungersi con membri stranieri della loro famiglia. I cittadini degli Stati dell'UE e dell'AELS beneficiano a questo proposito di condizioni più favorevoli.

Gli stranieri dovranno cooperare in materia di integrazione:

- la concessione del permesso di soggiorno potrà essere subordinata all'obbligo di seguire un corso linguistico o un corso di integrazione;
- per garantire una scolarizzazione il più precoce possibile, i genitori dovranno far venire i loro figli entro cinque anni dal loro arrivo in Svizzera; il termine sarà di un anno se il figlio ha più di 12 anni. Trascorso questo termine, il ricongiungimento sarà autorizzato solo in casi eccezionali.

Promozione
dell'integrazione

L'aiuto al ritorno potrà essere concesso a persone che non hanno depositato una domanda d'asilo ma sono state vittime della tratta di esseri umani o hanno dovuto lasciare il loro Paese in una situazione di miseria provocata, per esempio, da una guerra civile.

Estensione
dell'aiuto al ritorno

Una politica degli stranieri credibile presuppone che le limitazioni all'ammissione siano rispettate. La legge prevede a questo scopo nuovi strumenti:

- chiunque indurrà in errore le autorità dando indicazioni false per ottenere, per esempio, un permesso di soggiorno sarà d'ora in poi punibile;

Intensificazione
della lotta contro
gli abusi

- i passatori e i lavoratori clandestini saranno puniti con pene più severe;
- la legge consentirà alle autorità di negare la celebrazione di un matrimonio contratto visibilmente per ottenere un permesso di soggiorno;
- lo scambio di dati tra le autorità sarà facilitato in caso di reato o di abuso;
- la legge sugli stranieri prevede infine, come le modifiche apportate alla legge sull'asilo, un inasprimento delle misure coercitive (cfr. p. 23).

Stati membri dell'Unione europea (UE):

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS):

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

Argomenti dei Comitati referendari

Vari comitati hanno lanciato il referendum. La loro posizione comune è la seguente:

«La nuova legge sugli stranieri (LStr) è discriminatoria e pregiudica l'integrazione.

La legge è discriminatoria. Mentre i cittadini dell'Unione europea godono di numerosi diritti che favoriscono la loro integrazione in Svizzera, gli oltre 700 000 stranieri provenienti da tutti gli altri Paesi vengono discriminati in modo inammissibile. Per i cittadini non europei è praticamente impossibile ottenere un permesso di soggiorno. Gli stranieri che vivono in modo irreprensibile in Svizzera ormai da anni, che lavorano e pagano le tasse, non hanno il diritto di ottenere il permesso di domicilio neppure dopo 10 anni. E perfino gli Svizzeri coniugati con stranieri vengono discriminati rispetto alle coppie di cittadini dell'Unione europea.

La legge è disumana. In linea di massima i figli di età superiore ai 12 anni possono raggiungere i loro genitori in Svizzera soltanto entro un termine di un anno. Questa misura ostacola l'integrazione di tutti i membri della famiglia ed è contraria alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La legge è arbitraria. In Svizzera un matrimonio su tre unisce persone di cittadinanza diversa. Chi desidera sposare uno straniero dovrà fare i conti con un'ingerenza nella sua vita privata da parte delle autorità competenti, che potranno interrogare vicini e colleghi e impedire arbitrariamente il matrimonio.

La legge spinge nell'illegalità. Attualmente vivono e lavorano in Svizzera oltre 100 000 sans-papiers. La loro forza lavoro è indispensabile alla nostra economia. Ciononostante, tutte le proposte di una loro regolarizzazione sono state respinte.

Chiediamo diritti e obblighi uguali per tutti i migranti che vivono in Svizzera, indipendentemente dal loro Paese di origine. È l'integrazione, e non l'esclusione, a garantire sicurezza per tutti.

La nuova legge sugli stranieri è strettamente connessa alla revisione della legge sull'asilo. Di conseguenza è stato lanciato il referendum contro queste due leggi disumane, discriminatorie e arbitrarie. Invitano a votare 2 volte NO: chiese, organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo, opere sociali, sindacati, cerchie economiche, associazioni giovanili e femminili, il PS, i Verdi e numerosi politici borghesi. **www.doppelreferendum.ch**»

Parere del Consiglio federale

La nuova legge sugli stranieri consente all'economia di avvalersi delle competenze dei cittadini altamente qualificati degli Stati non membri dell'UE e dell'AELS. Stabilisce inoltre nuove condizioni per favorire l'integrazione e i mezzi per lottare sistematicamente contro gli abusi. Il Consiglio federale approva il progetto soprattutto per i seguenti motivi:

La legge attuale, che risale al 1931, non corrisponde più alle esigenze attuali anche se è stata adeguata più volte. L'accordo sulla libera circolazione delle persone, concluso dalla Svizzera con l'UE e l'AELS, ha profondamente modificato il quadro legale e sono quindi necessarie nuove misure per garantire una migliore integrazione degli stranieri e per combattere più efficacemente gli abusi.

La legislazione attuale è superata

L'accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'UE e l'AELS consente attualmente a un datore di lavoro di reclutare pure all'estero persone senza qualifiche particolari per far fronte ai suoi bisogni. L'economia ha però bisogno anche della manodopera qualificata proveniente dagli Stati non membri dell'UE e dell'AELS. L'esperienza dimostra che un livello di qualifiche elevato facilita l'integrazione a lungo termine.

Autorizzare l'ammissione di manodopera qualificata

La popolazione straniera che vive in Svizzera è nel complesso ben integrata. Si riscontrano tuttavia problemi nel settore scolastico e sul mercato del lavoro. La nuova legge prevede miglioramenti in materia riducendo, per esempio, il termine applicabile al ricongiungimento familiare per quanto concerne i bambini. In tal modo la loro scolarizzazione potrà essere anticipata, il che aumenta le loro opportunità di successo scolastico e professionale.

Promuovere l'integrazione

La concessione del permesso di soggiorno potrà peraltro essere subordinata all'obbligo di seguire un corso linguistico o un corso di integrazione per incitare lo straniero a partecipare attivamente alla sua integrazione. Questa esigenza con-

tribuirà a ridurre il rischio che rimanga senza lavoro e dipenda dall'aiuto sociale o addirittura scivoli nella criminalità.

La nuova legge facilita agli stranieri la ricerca di un posto di lavoro e libera i datori di lavoro dalle procedure di autorizzazioni superflue. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, gli stranieri potranno esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera e cambiare liberamente posto di lavoro o professione. Le persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata e gli studenti saranno inoltre autorizzati a far venire la loro famiglia in Svizzera se dispongono di un alloggio e di mezzi finanziari sufficienti. Questa misura renderà la Svizzera più attrattiva per le persone molto qualificate di cui la nostra economia ha bisogno e per i ricercatori.

Migliorare lo statuto degli stranieri e semplificare le procedure

Infine, sono state previste nuove misure per reprimere gli abusi del diritto degli stranieri come le attività dei passatori, il lavoro nero e i matrimoni fittizi. La politica migratoria della Confederazione è credibile per la popolazione solo se le leggi e le decisioni che ne derivano sono applicate.

Prevenire gli abusi

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge sugli stranieri.

Modifica della legge sull'asilo

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 16 dicembre 2005 della **legge sull'asilo** (LAsi)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare questa modifica della legge sull'asilo.

Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto con 108 voti contro 69 e 12 astensioni; il Consiglio degli Stati con 33 voti contro 12, senza astensioni.

L'essenziale in breve

La legge sull'asilo ha lo scopo di proteggere le persone perseguitate. In realtà si osserva tuttavia che molti richiedenti l'asilo non presentano documenti ufficiali o fanno dichiarazioni false sulla loro identità o la loro origine. Sperano in tal modo di prolungare la loro permanenza in Svizzera qualora la loro domanda sia respinta, sapendo che un rinvio nel loro Paese non è possibile se l'identità non è stabilita. Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che questa situazione non sia più tollerabile.

Perché una
revisione della
legge?

Le nuove disposizioni prevedono in particolare:

- una procedura accelerata mediante la quale i richiedenti l'asilo che non sono in grado di presentare un documento d'identità senza fornire spiegazioni credibili saranno respinti (decisione di non entrata nel merito);
- nuove misure come il prolungamento della carcerazione in vista di rinvio coatto in modo che le autorità possano eseguire le decisioni d'allontanamento;
- la soppressione dell'aiuto sociale ai richiedenti respinti che non vogliono lasciare la Svizzera; essi potranno chiedere solo un aiuto d'urgenza;
- una flessibilizzazione delle norme applicabili alle persone che presumibilmente rimangono in Svizzera per un periodo indeterminato, che comporterà un accesso facilitato al mercato del lavoro e la possibilità del ricongiungimento familiare dopo un periodo di tre anni. Queste misure di integrazione dovrebbero consentire di ridurre i costi.

Principali
modifiche

I Comitati referendari ritengono che le modifiche proposte siano disumane, costose e inefficaci contro gli abusi. Temono inoltre che minaccino la tradizione umanitaria della Svizzera.

Timori dei Comitati
referendari

Il Consiglio federale e il Parlamento sono convinti che la soluzione dei problemi legati all'allontanamento e la prevenzione degli abusi nel settore dell'asilo richiedano l'attuazione delle misure proposte. Esse consentiranno alla Svizzera di continuare a garantire la sua protezione alle persone perseguitate.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

Le modifiche della legge sull'asilo sono le seguenti:

Come è il caso attualmente, le domande d'asilo depositate da persone che non sono in grado di presentare i documenti senza fornire una giustificazione valida saranno oggetto di una procedura accelerata e di una decisione di non entrata nel merito. Diversamente da oggi, non sarà tuttavia più sufficiente presentare un certificato scolastico o la patente di guida per far trattare la propria domanda secondo la procedura ordinaria. Il richiedente dovrà presentare un documento di viaggio o d'identità perché questi sono gli unici documenti che consentono di stabilire la sua identità senza equivoci.

Non entrata nel merito per i richiedenti senza documenti ufficiali

Se un richiedente non è in grado di fornire uno di questi documenti, la sua domanda sarà sottoposta alla procedura accelerata. Quest'ultima non si applicherà tuttavia:

Eccezioni

- se il richiedente non può presentare documenti per motivi giustificabili, per esempio perché il suo Paese d'origine rifiuta di rilasciarli;
- se è manifestamente perseguitato nel suo Paese e la Svizzera deve accordargli la sua protezione;
- se seri indizi di persecuzione richiedono indagini supplementari, tra l'altro una nuova audizione, perché il richiedente non è in grado di esprimere quanto ha subito.

Affinché le autorità possano determinare nel singolo caso se il richiedente rientra in una di queste eccezioni, anche nella procedura accelerata le persone che non presentano un documento di viaggio o d'identità saranno sentite sulla loro domanda d'asilo in presenza di un rappresentante di un'istituzione di soccorso.

Le autorità possono disporre misure coercitive nei confronti dei richiedenti che rifiutano di lasciare la Svizzera a seguito di una decisione negativa. Queste misure, che servono a garantire l'esecuzione degli allontanamenti, sono attualmente insufficienti.

Nuove misure coercitive

Le misure coercitive in vigore sono state adeguate e rafforzate:

- la carcerazione massima prevista per l'esecuzione dell'allontanamento (carcerazione in vista di rinvio coatto) è stata portata da 9 a 18 mesi. Le autorità avranno così più tempo per predisporre i documenti necessari per il rinvio. Oggi capita spesso che un richiedente incarcerato debba essere liberato perché il suo allontanamento non ha potuto essere eseguito nel termine massimo previsto dalla legge (9 mesi);
- potrà essere pronunciata una carcerazione cautelativa della durata massima di 18 mesi per obbligare il richiedente a lasciare il territorio entro il termine prescritto.

Il giudice competente esaminerà periodicamente se sussistono ancora le condizioni per una carcerazione in vista di rinvio coatto o per una carcerazione cautelativa. La somma delle durate di queste due carcerazioni non potrà superare i 24 mesi, 12 mesi per i minorenni tra i 15 e i 18 anni. Se accetta di lasciare volontariamente il Paese, la persona incarcerata potrà essere immediatamente liberata.

I richiedenti che devono lasciare la Svizzera perché la loro domanda è stata respinta non potranno più beneficiare dell'aiuto sociale. Avranno unicamente diritto a un aiuto d'urgenza conformemente alla Costituzione federale. Si terrà conto in particolare della situazione delle persone più vulnerabili come i minorenni e i malati.

Fine dell'aiuto sociale in caso di rifiuto della domanda d'asilo

Le persone ammesse provvisoriamente che rimarranno presumibilmente in Svizzera per un periodo indeterminato beneficeranno di condizioni più favorevoli e di un migliore statuto giuridico:

Statuto migliore per le persone ammesse provvisoriamente

- le persone che non potranno ragionevolmente essere rinviate nel loro Paese a causa di una catastrofe naturale godranno di maggiori diritti. Queste persone ammesse provvisoriamente avranno un accesso facilitato al mercato del lavoro e potranno far venire la loro famiglia dopo un periodo di tre anni;

- secondo le nuove disposizioni applicabili ai casi di rigore, i Cantoni potranno accordare un permesso di dimora (permesso B) a persone ben integrate, qualunque sia lo stato della procedura d'asilo.

Nuova
regolamentazione
dei casi di rigore

Infine, i richiedenti beneficeranno di una protezione giuridica più estesa:

Migliore protezione
giuridica

- tutti i ricorsi avranno un effetto sospensivo durante il quale una decisione di allontanamento non potrà essere eseguita;
- i richiedenti minorenni non accompagnati saranno assistiti da una persona di fiducia durante la procedura.

Argomenti dei Comitati referendari

Vari comitati hanno lanciato il referendum. La loro posizione comune è la seguente:

«L'inasprimento della legge sull'asilo è disumano, costoso e inefficace contro gli abusi.

Rifiuto dell'asilo a persone perseguitate e torturate. Chi entro 48 ore dall'arrivo in Svizzera non presenterà documenti di viaggio o d'identità validi sarà escluso dalla procedura d'asilo. Ma le persone in fuga non possono ottenere i documenti dallo Stato che li perseguita. Se non potranno dimostrare subito la loro persecuzione o giustificarsi rischieranno il rinvio coatto. L'esperienza mostra che le vittime di torture e stupri non sono in grado di parlare spontaneamente degli abusi subiti. In futuro esse saranno trattate come persone che vogliono abusare del diritto d'asilo. Non possiamo assumerci questa responsabilità! La legge viola la Convenzione sui rifugiati e il diritto internazionale. Colpisce le persone sbagliate e non è efficace contro gli abusi.

Famiglie, bambini senza genitori, donne incinte, anziani e malati finiranno sulla strada. Tutti i richiedenti l'asilo respinti saranno esclusi dall'assistenza sociale. Migliaia di persone finiranno pertanto nell'illegalità. La legge non prevede eccezioni nemmeno per i bambini e i malati. I bambini diverranno pertanto facile preda dei trafficanti di esseri umani. E il prezzo di questa politica d'asilo sbagliata lo dovranno pagare i Cantoni, le città e i Comuni.

Quindicenni innocenti saranno posti in carcerazione cautelativa. Chi non lascerà volontariamente la Svizzera rischierà fino a due anni di carcere. La carcerazione cautelativa è volta a piegare la volontà delle persone. Potranno venir incarcerati anche i minorenni, il che è contrario ai diritti del fanciullo. La carcerazione non favorisce la partenza ed è costosa: oltre 100 000 franchi all'anno per ogni persona!

Questo è troppo. Dite anche voi NO a una legge disumana e a costose soluzioni fittizie!

La revisione della legge sull'asilo è strettamente connessa alla nuova legge sugli stranieri. Di conseguenza è stato lanciato il referendum contro queste due leggi disumane, discriminatorie e arbitrarie. Invitano a votare 2 volte NO: chiese, organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo, opere sociali, sindacati, cerchie economiche, associazioni giovanili e femminili, il PS, i Verdi e numerosi politici borghesi. **www.asylgesetz.ch – www.doppelreferendum.ch**

Parere del Consiglio federale

Le persone perseguitate devono poter trovare rifugio nel nostro Paese. Affinché la Svizzera possa continuare a garantire loro la sua protezione, occorre risolvere i problemi legati all'allontanamento e gli abusi nel settore dell'asilo. Per questo motivo la legge è stata riveduta. Il Consiglio federale approva il progetto soprattutto per i seguenti motivi:

Secondo la legge, i richiedenti la cui domanda d'asilo è stata respinta devono lasciare la Svizzera. Si constata tuttavia che le misure di cui le autorità dispongono attualmente sono insufficienti per indurre i richiedenti a lasciare il Paese. Le nuove disposizioni forniscono maggiori mezzi in questo settore ai Cantoni incaricati di eseguire gli allontanamenti. La legge riveduta continuerà a incoraggiare la partenza volontaria. Molti richiedenti rifiutano tuttavia di lasciare il Paese e per questo motivo sono necessarie nuove misure.

Miglioramento
della procedura
di esecuzione degli
allontanamenti

Sperando di ritardare il più a lungo possibile il loro allontanamento in caso di rifiuto della domanda, molti richiedenti non presentano documenti d'identità ufficiali o fanno dichiarazioni false sulla loro origine o identità. Se la domanda viene effettivamente respinta, le autorità non possono rinviarli nel loro Paese d'origine perché non hanno potuto stabilire la loro identità. Questa situazione non è più tollerabile. Le domande d'asilo delle persone che non presentano i documenti senza fornire motivi validi saranno oggetto di una procedura accelerata e di una decisione di non entrata nel merito.

Lotta contro
gli abusi

Le modifiche proposte non pregiudicano la tradizione umanitaria della Svizzera. Le domande presentate da richiedenti perseguitati continueranno a essere esaminate, anche se essi non sono in grado di fornire i documenti richiesti, ben sapendo che un rifugiato effettivamente perseguitato può essere privo di documenti. L'effetto sospensivo accordato a tutti i ricorsi conferisce ai richiedenti l'asilo uno statuto migliore nella procedura di ricorso.

Preservare la
nostra tradizione
umanitaria

Le persone che presumibilmente rimangono in Svizzera per un periodo indeterminato devono essere meglio integrate. A questo scopo, occorre facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, il che consentirà di conseguenza di ridurre i costi dell'aiuto sociale. Le nuove disposizioni prevedono quindi, per le persone ammesse provvisoriamente, agevolazioni per l'esercizio dell'attività lucrativa e la possibilità di far venire la famiglia in Svizzera dopo un periodo di tre anni. Infine, in base alla nuova regolamentazione dei casi di rigore, i Cantoni potranno accordare un permesso di dimora alle persone che sono in Svizzera da lungo tempo e sono ben integrate.

Miglioramento
dell'integrazione

Le misure proposte sono conformi alla Costituzione federale e al diritto internazionale, in particolare alla Convenzione dell'ONU sullo statuto dei rifugiati e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le persone perseguitate continueranno a trovare rifugio nel nostro Paese. La Svizzera potrà tuttavia continuare ad adempiere la sua missione prioritaria nel settore dell'asilo, vale a dire quella di garantire la protezione delle vittime perseguitate, solo combattendo sistematicamente gli abusi.

Compatibilità
con il diritto
internazionale
e la Costituzione

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il progetto di modifica della legge sull'asilo.



Testo in votazione

Legge federale sugli stranieri (LStr)

del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002²,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre la promozione della loro integrazione.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.

² Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

³ Ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l'Accordo del 21 giugno 2001⁴ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

Capitolo 2: Principi dell'ammissione e dell'integrazione

Art. 3 Ammissione

¹ L'ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un'attività lucrativa è subordinata all'interesse dell'economia svizzera; sono determinanti le opportunità di inte-

¹ RS 101

² FF 2002 3327

³ RS 0.142.112.681

⁴ RS 0.632.31; RU 2003 2685. Per i rapporti Svizzera-Liechtenstein si applica il Protocollo del 21 giugno 2001, il quale è parte integrante dell'Accordo.

grazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.

² Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.

³ Nell'ammissione di stranieri è tenuto conto dell'evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.

Art. 4 Integrazione

¹ L'integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.

² L'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

³ L'integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.

⁴ Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.

Capitolo 3: Entrata e partenza

Art. 5 Condizioni d'entrata

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

- a. dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;
- b. deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;
- c. non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e
- d. non dev'essere oggetto di una misura di respingimento.

² Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.

³ Lo straniero non sottostante all'obbligo del visto che intende entrare in Svizzera per esercitarvi un'attività lucrativa necessita dell'assicurazione di un permesso di dimora o permesso di soggiorno di breve durata.

⁴ Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine. Esso stabilisce i casi in cui non è necessario un visto o l'assicurazione di un permesso.

Art. 6 Rilascio del visto

¹ Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all'estero o da un'altra autorità designata dal Consiglio federale.



² In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), l'Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) emana, su richiesta, una decisione formale, soggetta a tassa.

³ Per la copertura di eventuali spese di assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, la conclusione di un'assicurazione, una cauzione o altre garanzie.

Art. 7 Posti di confine

¹ L'entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera avvengono ai posti di confine designati come aperti al traffico di confine dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

² Il Consiglio federale determina le eccezioni e, previa consultazione dei Cantoni di confine, disciplina il piccolo traffico di confine.

Art. 8 Controllo al confine

¹ Le persone che entrano in Svizzera od escono dalla Svizzera possono essere controllate al confine.

² Se l'entrata è rifiutata, l'Ufficio federale emana, su richiesta, una decisione formale, soggetta a tassa. La richiesta va presentata immediatamente dopo il rifiuto. Lo straniero dev'essere reso attento a questa possibilità.

Art. 9 Competenza in materia di controllo al confine

¹ I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano.

² D'intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell'area di confine.

Capitolo 4: Obbligo del permesso e di notificazione

Art. 10 Soggiorno senza attività lucrativa

¹ Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.

² Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell'entrata in Svizzera all'autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l'articolo 17 capoverso 2.

Art. 11 Soggiorno con attività lucrativa

¹ Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto.

² È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.

³ Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev'essere chiesto dal datore di lavoro.

Art. 12 Notificazione

¹ Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa.

² Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l'autorità competente per il nuovo luogo di residenza.

³ Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.

Art. 13 Procedura di permesso e procedura di notificazione

¹ All'atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.

² L'autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d'origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

³ La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'autorità competente.

Art. 14 Deroghe all'obbligo del permesso e di notificazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all'obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei.

Art. 15 Notificazione della partenza

Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all'autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l'estero.

Art. 16 Notificazione in caso di alloggio a pagamento

Chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all'autorità cantonale competente.

Art. 17 Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

¹ Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero.

² Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.



Capitolo 5: Condizioni d'ammissione

Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 18 Esercizio di un'attività lucrativa dipendente

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se:

- a. l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera;
- b. un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e
- c. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20–25.

Art. 19 Esercizio di un'attività lucrativa indipendente

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente se:

- a. l'ammissione è nell'interesse dell'economia svizzera;
- b. sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività; e
- c. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23–25.

Art. 20 Misure limitative

¹ Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l'esercizio di un'attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.

² Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.

³ L'Ufficio federale può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Esso tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell'interesse dell'economia svizzera.

Art. 21 Priorità

¹ Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto.

² Sono considerati lavoratori indigeni:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. i titolari di un permesso di domicilio;
- c. i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività lucrativa.

Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.

Art. 23 Condizioni personali

¹ Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un'attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.

² All'atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dell'interessato ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.

³ In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:

- a. investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi;
- b. persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;
- c. persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno;
- d. persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale;
- e. persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d'affari internazionali importanti dal punto di vista economico.

Art. 24 Abitazione

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni.

Art. 25 Ammissione di frontalieri

¹ Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come frontaliere unicamente se:

- a. fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e
- b. lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.

² Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.

Art. 26 Ammissione di servizi transfrontalieri

¹ Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell'interesse dell'economia svizzera.

² Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.

Sezione 2: Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa

Art. 27 Formazione e perfezionamento

¹ Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se:

- a. la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso;
- b. vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni;



- c. dispone dei mezzi finanziari necessari; e
- d. la partenza dalla Svizzera appare garantita.

² Per i minorenni, dev'essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.

Art. 28 Redditi

Lo straniero che non esercita più un'attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se:

- a. ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale;
- b. possiede legami personali particolari con la Svizzera; e
- c. dispone dei mezzi finanziari necessari.

Art. 29 Cure mediche

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti.

Sezione 3: Deroche alle condizioni d'ammissione

Art. 30

¹ È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18–29) al fine di:

- a. disciplinare l'attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un'attività lucrativa (art. 46);
- b. tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;
- c. disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;
- d. proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;
- e. disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani;
- f. consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;
- g. agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché il perfezionamento professionale;
- h. semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;
- i. agevolare l'esercizio di un'attività lucrativa, purché di alto interesse scientifico, a persone che hanno concluso i loro studi in Svizzera;
- j. consentire soggiorni di perfezionamento in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un'organizzazione riconosciuta;
- k. agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;

1. disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 della L del 26 giu. 1998⁵ sull'asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.

Sezione 4: Apolidi

Art. 31

¹ Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente.

² Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all'articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 8.

³ Gli apolidi con diritto a un permesso di dimora che vivono legalmente in Svizzera da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio.

Capitolo 6: Regolamentazione del soggiorno

Art. 32 Permesso di soggiorno di breve durata

¹ Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata.

² Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

³ Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d'impiego è possibile solo per motivi gravi.

⁴ Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un'adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.

Art. 33 Permesso di dimora

¹ Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora.

² Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

³ È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

Art. 34 Permesso di domicilio

¹ Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

² Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che:

- a. ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora; e
- b. non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

⁵ RS 142.31



³ Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano.

⁴ Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale.

⁵ I soggiorni temporanei, segnatamente in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 27), non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4.

Art. 35 Permesso per frontalieri

¹ Il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25).

² Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all'estero; il permesso può essere vincolato ad altre condizioni.

³ Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato.

⁴ Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

Art. 36 Luogo di residenza

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.

Art. 37 Trasferimento della residenza in un altro Cantone

¹ Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone.

² Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

³ Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 63.

⁴ Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario alcun permesso.

Art. 38 Attività lucrativa

¹ Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Il cambiamento d'impiego può essere autorizzato se sussistono motivi gravi e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 22 e 23.

² Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un'autorizzazione per cambiare impiego.

³ Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.

⁴ Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 39 Attività lucrativa dei frontalieri

¹ Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.

² Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Dopo un'attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d'impiego.

³ Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.

Art. 40 Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro

¹ I permessi di cui agli articoli 32–35 e 37–39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell'autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30) e alla procedura d'approvazione (art. 99).

² Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento d'impiego o il passaggio a un'attività indipendente.

³ Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dall'Ufficio federale.

Art. 41 Carte di soggiorno

¹ Con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno.

² Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 83) riceve una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica.

³ La carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.

⁴ L'Ufficio federale determina forma e contenuto delle carte di soggiorno.



Capitolo 7: Ricongiungimento familiare

Art. 42 Familiari di cittadini svizzeri

¹ I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

² I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari:

- a. il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico;
- b. i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico.

³ Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

⁴ I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 43 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio

¹ Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.

² Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

³ I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 44 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se:

- a. coabitano con lui;
- b. vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c. non dipendono dall'aiuto sociale.

Art. 45 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:

- a. coabitano con lui;
- b. vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c. non dipendono dall'aiuto sociale.

Art. 46 Attività lucrativa del coniuge e dei figli

Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42–44) possono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 47 Termine per il ricongiungimento familiare

¹ Il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi.

² Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 capoverso 2.

³ Il termine decorre:

- a. dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l'articolo 42 capoverso 1;
- b. con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero.

⁴ Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento.

Art. 48 Affiliati in vista d'adozione

¹ L'affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

- a. ne è prevista l'adozione in Svizzera;
- b. sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d'adozione; e
- c. l'entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuto legalmente.

² Se l'adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall'entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 49 Deroghe all'esigenza della coabitazione

L'esigenza della coabitazione secondo gli articoli 42–44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

Art. 50 Scioglimento della comunità familiare

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

- a. l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo; o
- b. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

² Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.

³ Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34.



Art. 51 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare

¹ I diritti giusta l'articolo 42 si estinguono se:

- a. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno;
- b. sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 63.

² I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se:

- a. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno;
- b. sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.

Art. 52 Unione domestica registrata

Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Capitolo 8: Integrazione

Art. 53 Promozione dell'integrazione

¹ Nell'adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell'integrazione.

² Essi creano condizioni quadro favorevoli alla parità di opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica.

³ Essi incoraggiano segnatamente l'apprendimento della lingua, l'avanzamento professionale, la previdenza per la salute nonché tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.

⁴ Essi tengono conto delle esigenze particolari dell'integrazione delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.

⁵ Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nel lavoro d'integrazione.

Art. 54 Considerazione del grado d'integrazione

¹ Il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata può essere vincolato alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingue o d'integrazione. Ciò vale anche per il rilascio di un permesso nel contesto del ricongiungimento familiare (art. 43–45). L'obbligo di frequentare un corso può essere stabilito in un accordo d'integrazione.

² Il grado d'integrazione è preso in considerazione per il rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4) e nelle decisioni discrezionali delle autorità, segnatamente in merito a misure di allontanamento e di espulsione, nonché in merito a divieti d'entrata (art. 96).

Art. 55 Contributi finanziari

¹ La Confederazione può contribuire finanziariamente all'integrazione degli stranieri. Essa sostiene in particolare progetti che servono all'apprendimento di una lingua nazionale. Di regola, i contributi sono accordati unicamente se Cantoni, Comuni o terzi garantiscono una congrua partecipazione alle spese.

² L'importo annuo massimo dei contributi è fissato nel preventivo.

³ Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina le modalità d'applicazione.

Art. 56 Informazione

¹ Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a un'adeguata informazione degli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, segnatamente sui loro diritti e doveri.

² Gli stranieri sono informati circa le offerte esistenti in materia di promozione dell'integrazione.

³ Confederazione, Cantoni e Comuni informano la popolazione sulla politica migratoria e sulla situazione particolare degli stranieri.

Art. 57 Coordinamento dell'integrazione

¹ L'Ufficio federale coordina i provvedimenti dei servizi federali per l'integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell'assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità.

² Esso assicura lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Cantoni.

³ I Cantoni designano un servizio che funga da interlocutore dell'Ufficio federale nelle questioni inerenti all'integrazione.

Art. 58 Commissione degli stranieri

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri.

² La commissione si occupa di questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera.

³ Essa collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali, con i servizi e le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri, nonché con le organizzazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'integrazione. Prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze sul piano internazionale.

⁴ La commissione è autorizzata a proporre il versamento di contributi finanziari (art. 55) e a pronunciarsi in merito alle relative domande.

⁵ Il Consiglio federale può attribuire alla commissione altri compiti.



Capitolo 9: Documenti di viaggio

Art. 59

¹ L'Ufficio federale può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti.

² Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che:

- a. è considerato rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951⁶ sullo statuto dei rifugiati;
- b. è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954⁷ sullo statuto degli apolidi;
- c. è privo di documenti ed è titolare di un permesso di domicilio.

³ Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente oppure espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

⁴ La stesura dei documenti di viaggio può essere parzialmente o interamente affidata a terzi.

Capitolo 10: Fine del soggiorno

Sezione 1: Aiuto al ritorno e alla reintegrazione

Art. 60

¹ La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.

² Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:

- a. le persone che hanno lasciato lo Stato d'origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera;
- b. le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettere d ed e.

³ L'aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:

- a. l'accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi⁸;
- b. la partecipazione a progetti nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi;
- c. un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l'integrazione o per assicurare l'assistenza sanitaria nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi.

⁶ RS 0.142.30

⁷ RS 0.142.40

⁸ RS 142.31

⁴ Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.

Sezione 2: Decadenza e revoca dei permessi

Art. 61 Decadenza dei permessi

¹ Un permesso decade:

- a. al momento della notificazione della partenza dalla Svizzera;
- b. con il rilascio di un permesso in un altro Cantone;
- c. alla scadenza della durata di validità;
- d. in seguito ad espulsione ai sensi dell'articolo 68.

² Se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.

Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni

L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:

- a. lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
- b. lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 42⁹ o 100^{bis} 10 del Codice penale¹¹;
- c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d. lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
- e. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.

Art. 63 Revoca del permesso di domicilio

¹ Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:

- a. sono adempite le condizioni di cui all'articolo 62 lettere a o b;
- b. lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole.

² Il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b e all'articolo 62 lettera b.

⁹ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 64

¹⁰ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 61

¹¹ RS 311.0



Sezione 3: Misure di allontanamento e di respingimento

Art. 64 Allontanamento senza formalità

- ¹ Le autorità competenti allontanano senza formalità dalla Svizzera lo straniero che:
- non è in possesso del permesso necessario;
 - durante un soggiorno in Svizzera che non necessita di un permesso, non adegua più le condizioni d'entrata (art. 5).
- ² Su richiesta presentata senza indugio, l'autorità competente emana una decisione formale. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro tre giorni dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.
- ³ Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

Art. 65 Allontanamento all'aeroporto

- ¹ Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera. L'allontanamento avviene senza formalità.
- ² Su richiesta presentata senza indugio, l'Ufficio federale emana entro 48 ore una decisione formale. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. L'autorità di ricorso decide entro 72 ore.
- ³ La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell'aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69) o la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 e 77). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LA^{si}¹²).

Art. 66 Allontanamento ordinario

- ¹ Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero cui il permesso è negato o revocato o non è prorogato.
- ² Con l'allontanamento ordinario è impartito un termine di partenza adeguato.
- ³ Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

Art. 67 Divieto d'entrare in Svizzera

- ¹ L'Ufficio federale può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:
- ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;
 - ha causato spese d'aiuto sociale;
 - è stato allontanato o espulso;

¹² RS 142.31

d. ha dovuto essere oggetto di carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78).

² L'Ufficio federale di polizia può disporre un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna od esterna della Svizzera.

³ Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata determinata o, in casi gravi, indeterminata.

⁴ L'Ufficio federale di polizia può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.

Art. 68 Espulsione

¹ L'Ufficio federale di polizia può disporre l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

² Con l'espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.

³ L'espulsione è accompagnata da un divieto d'entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. L'Ufficio federale di polizia può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.

⁴ Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.

Sezione 4: Rinvio coatto

Art. 69 Decisione di rinvio coatto

¹ L'autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se:

- a. lo straniero lascia scadere il termine impartitogli per la partenza;
- b. l'allontanamento o l'espulsione sono immediatamente esecutivi;
- c. lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 e la decisione d'allontanamento o d'espulsione è passata in giudicato.

² L'autorità competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato.

Art. 70 Perquisizione

¹ Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può far perquisire lo straniero e le cose che ha con sé al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d'identità. La perquisizione è effettuata da una persona dello stesso sesso.

² Se è stata emanata una decisione di prima istanza di allontanamento o di espulsione, l'autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un'abitazione o di altri locali se vi è il sospetto che lo straniero vi si nasconda.

Art. 71 Assistenza della Confederazione alle autorità d'esecuzione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri, in particolare:

- a. collaborando all'ottenimento dei documenti di viaggio;



- b. organizzando il viaggio;
- c. assicurando la collaborazione tra i Cantoni coinvolti e il Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 72 Partecipazione della Confederazione alle spese per il soccorso d'urgenza e il rinvio coatto

¹ La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di partenza delle persone di cui all'articolo 44a LAsi¹³. L'articolo 92 LAsi si applica per analogia.

² Per le persone di cui al capoverso 1 la Confederazione versa ai Cantoni un'indennità forfettaria per le spese occasionate:

- a. dall'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'articolo 12 della Costituzione federale;
- b. dall'esecuzione dell'allontanamento; il versamento di questa indennità può essere limitato nel tempo.

³ Il Consiglio federale adegua gli importi dell'indennità forfettaria secondo il capoverso 2 lettera a in base all'esito di una verifica periodica delle spese e dopo aver consultato i Cantoni.

Sezione 5: Misure coercitive

Art. 73 Fermo

¹ La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:

- a. notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera;
- b. accertarne l'identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione.

² Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell'interrogatorio o dell'eventuale trasporto necessari e in ogni caso non oltre i tre giorni.

³ La persona fermata deve:

- a. venire informata del motivo del fermo;
- b. avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.

⁴ Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.

⁵ Su richiesta, l'autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.

⁶ La durata del fermo non viene computata nella durata di un'eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un'eventuale carcerazione preliminare o di un'eventuale carcerazione cautelativa.

¹³ RS 142.31

Art. 74 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio

¹ L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:

- a. lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e perturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o
- b. è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli.

² Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

³ Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 75 Carcerazione preliminare

¹ Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:

- a. nella procedura d'asilo o d'allontanamento rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d'asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall'autorità;
- b. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l'articolo 74;
- c. nonostante il divieto d'entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
- d. presenta domanda d'asilo dopo essere stato allontanato in seguito alla revoca, passata in giudicato, del permesso (art. 62 e 63) o alla mancata proroga dello stesso per violazione o esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici o per minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- e. presenta domanda d'asilo dopo essere stato espulso (art. 68);
- f. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo allo scopo evidente di eludere l'imminente esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione; tale scopo è presunto allorché sarebbe stato possibile e ragionevolmente esigibile presentare prima la domanda d'asilo e quest'ultima è presentata in prossimità di una carcerazione, di un procedimento penale, dell'esecuzione di una pena o dell'emanazione di una decisione di allontanamento;
- g. minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
- h. è stato condannato per un crimine.



² L'autorità competente decide senza indugio in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

Art. 76 Carcerazione in vista di rinvio coatto

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- a. mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 75;
- b. incarcerare lo straniero se:
 1. sono dati motivi giusta l'articolo 75 capoverso 1 lettere b, c, g o h,
 2. l'Ufficio federale ha pronunciato una decisione di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32 capoverso 2 lettere a–c o 33 LAsi¹⁴,
 3. indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 90 della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 LAsi,
 4. il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità,
 5. la decisione d'allontanamento è notificata in un centro d'accoglienza in virtù degli articoli 32–35 LAsi e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.

² La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 20 giorni al massimo.

³ La carcerazione secondo il capoverso 1 lettere a e b numeri 1–4 può durare tre mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale essa può essere prorogata di 15 mesi al massimo o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, di 9 mesi al massimo. Nella durata massima sono computati i giorni di carcerazione secondo il capoverso 2.

⁴ I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sono intrapresi senza indugio.

Art. 77 Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio

¹ La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, se:

- a. è stata pronunciata una decisione esecutiva;
- b. l'interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e
- c. l'autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l'interessato.

² La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.

³ I passi necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sono intrapresi senza indugio.

¹⁴ RS 142.31

Art. 78 Carcerazione cautelativa

¹ Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l'esecuzione della decisione d'allontanamento o d'espulsione, passata in giudicato, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.

² La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. La durata massima della carcerazione è di 18 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, di 9 mesi. È fatto salvo l'articolo 79.

³ La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione degli articoli 75–77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

⁴ Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro 96 ore da un'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Il potere d'esame è retto dall'articolo 80 capoversi 2 e 4.

⁵ Le condizioni della carcerazione sono rette dall'articolo 81.

⁶ La carcerazione termina se:

- a. la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l'autorità;
- b. la partenza avviene conformemente alle istruzioni;
- c. viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto;
- d. viene accolta una domanda di scarcerazione.

Art. 79 Durata massima della carcerazione

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 non possono, assieme, durare più di 24 mesi. Se l'incarcerato è un minore tra i 15 e i 18 anni, tale durata massima è di 12 mesi.

Art. 80 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione

¹ La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Nei casi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dall'Ufficio federale.

² La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria entro 96 ore nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l'articolo 77, la procedura di esame si svolge per scritto. Se si tratta di una carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la



competenza e la procedura d'esame sono rette dagli articoli 105 capoverso 1, 108a, 109 e 111 LAsi¹⁵.

³ L'autorità giudiziaria può rinunciare all'udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall'ordine di carcerazione e l'interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l'udienza dev'essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l'ordine di carcerazione.

⁴ Nell'esaminare l'ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest'ultima, l'autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

⁵ Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall'esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L'autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell'ambito di un'udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese nel caso di carcerazione secondo l'articolo 75 e dopo due mesi nel caso di carcerazione secondo l'articolo 76.

⁶ La carcerazione ha termine se:

- a. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
- b. è stata accolta un'istanza di scarcerazione;
- c. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

Art. 81 Condizioni di carcerazione

¹ I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dall'incarcerato, sia informata. L'incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

² La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Occorre evitare ch'essa avvenga assieme a persone in carcerazione preventiva o che scontano la pena. Per quanto possibile, all'incarcerato è offerta un'occupazione adeguata.

Art. 82 Finanziamento da parte della Confederazione

La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa. Questa somma è versata per:

- a. richiedenti l'asilo;
- b. rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un'ammissione provvisoria;
- c. stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d'allontanamento dell'Ufficio federale;
- d. rifugiati espulsi secondo l'articolo 65 LAsi¹⁶.

¹⁵ RS 142.31

¹⁶ RS 142.31

Capitolo 11: Ammissione provvisoria

Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria

¹ Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria.

² L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.

³ L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

⁴ L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

⁵ L'Ufficio federale può disporre l'ammissione provvisoria se l'esecuzione dell'allontanamento implica per il richiedente l'asilo una situazione di rigore personale grave ai sensi dell'articolo 44 capoverso 3 LAsi¹⁷.

⁶ L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.

⁷ L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:

- a. è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 42¹⁸ o 100^{bis} 19 del Codice penale²⁰;
- b. ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
- c. ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento o l'espulsione.

⁸ I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi sono ammessi provvisoriamente.

Art. 84 Fine dell'ammissione provvisoria

¹ L'Ufficio federale verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.

² Se le condizioni non sono più soddisfatte, l'Ufficio federale revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

³ Su richiesta delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale di polizia, l'Ufficio federale può revocare l'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione non era

¹⁷ RS 142.31

¹⁸ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 64

¹⁹ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 61

²⁰ RS 311.0



ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento se sussistono motivi di cui all'articolo 83 capoverso 7.

⁴ L'ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva o dell'ottenimento di un permesso di dimora.

⁵ Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.

Art. 85 Regolamentazione dell'ammissione provvisoria

¹ La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l'articolo 84.

² Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l'articolo 27 LAsi²¹.

³ Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda all'Ufficio federale. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest'ultimo decide definitivamente, fatto salvo il capoverso 4.

⁴ La decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata unicamente per violazione del principio dell'unità familiare.

⁵ Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell'attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli.

⁶ Le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso provvisoriamente un'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica.

⁷ I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

- a. coabitano con esse;
- b. è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c. la famiglia non dipende dall'aiuto sociale.

Art. 86 Aiuto sociale e assicurazione malattie

¹ I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80–84 LAsi²² concernenti i richiedenti l'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

²¹ RS 142.31

²² RS 142.31

² Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l'asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 1994²³ sull'assicurazione malattie.

Art. 87 Contributi federali

¹ La Confederazione versa ai Cantoni:

- a. per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi²⁴ e un contributo alla promozione dell'integrazione sociale e dell'indipendenza economica di tali persone; questa somma forfettaria per l'integrazione può essere subordinata al raggiungimento di obiettivi sociopolitici ed essere limitata a determinati gruppi di persone; il Consiglio federale ne determina l'ammontare;
- b. per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

² L'assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.

³ Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l'entrata in Svizzera.

Art. 88 Garanzie

Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono tenuti a fornire garanzie per il rimborso delle spese dell'aiuto sociale, della partenza, dell'esecuzione e della procedura di ricorso. Gli articoli 85–87 LAsi²⁵ e il capitolo 10 LAsi si applicano per analogia.

Capitolo 12: Obblighi

Sezione 1:

Obblighi degli stranieri, dei datori di lavoro e dei destinatari di servizi

Art. 89 Possesso di un documento di legittimazione valido

Durante il soggiorno in Svizzera, lo straniero dev'essere in possesso di un documento di legittimazione valido, riconosciuto giusta l'articolo 13 capoverso 1.

Art. 90 Obbligo di collaborare

Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della presente legge. In particolare devono:

- a. fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;
- b. fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;
- c. procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità.

²³ RS 832.10

²⁴ RS 142.31

²⁵ RS 142.31



Art. 91 Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del destinatario di servizi

¹ Prima che lo straniero assuma un impiego, il datore di lavoro, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, deve accertarsi che l'interessato è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

² Chi fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri deve accertarsi, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, che il prestatore dei servizi è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.

Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto

Art. 92 Obbligo di diligenza e assistenza da parte delle autorità

¹ Le imprese di trasporto aereo sono tenute a prendere tutte le disposizioni che da esse si possono ragionevolmente pretendere al fine di trasportare unicamente persone che dispongono dei documenti di viaggio necessari per il transito, l'entrata in Svizzera o la partenza dalla Svizzera. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza la portata dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo.

² Le competenti autorità federali e cantonali cooperano con le imprese di trasporto aereo. Le modalità della cooperazione possono essere fissate nell'autorizzazione d'esercizio o in un accordo tra l'Ufficio federale e l'impresa di trasporto aereo.

Art. 93 Obbligo di assistenza e copertura dei costi

¹ Se l'entrata in Svizzera è rifiutata, l'impresa di trasporto aereo deve, su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, assistere senza indugio le persone da essa trasportate.

² Se l'impresa di trasporto aereo dimostra di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza, il suo obbligo di assistenza si limita:

- a. al trasporto immediato dalla Svizzera allo Stato di provenienza o, se ciò non è possibile o ragionevolmente esigibile, in un altro Stato ove il passeggero può entrare legalmente;
- b. all'assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle spese usuali di mantenimento e di assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.

³ L'impresa di trasporto che non può dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è tenuta ad assumere, fino a un periodo di soggiorno di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e di assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi della carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri, i costi dell'accompagnamento e quelli del rinvio coatto. Per la copertura di tali costi può essere chiesta una garanzia. Il Consiglio federale può stabilire una somma forfettaria basata sulle spese prevedibili di soluzioni finanziariamente vantaggiose.

⁴ Il capoverso 3 non si applica se l'entrata in Svizzera è avvenuta nel contesto di una procedura d'asilo e se allo straniero è riconosciuta la qualità di rifugiato in virtù della Convenzione del 28 luglio 1951²⁶ sullo statuto dei rifugiati. Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni.

²⁶ RS 0.142.30

Art. 94 Multa in caso di violazione dell'obbligo di diligenza

¹ L'Ufficio federale infligge una multa fino a 5000 franchi per persona trasportata all'impresa di trasporto aereo che ha violato l'obbligo di diligenza trasportando persone prive dei documenti di viaggio necessari al transito, all'entrata in Svizzera o all'uscita dalla Svizzera.

² Esso non infligge la multa se:

- a. l'entrata in Svizzera o il prosieguo del viaggio è stato autorizzato;
- b. non si poteva ragionevolmente esigere che l'impresa di trasporto scoprisse una falsificazione o una contraffazione;
- c. l'impresa di trasporto aereo è stata costretta a trasportare una persona;
- d. la persona trasportata ha presentato una domanda d'asilo e le è stata riconosciuta la qualità di rifugiato in virtù della Convenzione del 28 luglio 1951²⁷ sullo statuto dei rifugiati; il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni.

³ L'Ufficio federale può rinunciare a infliggere la multa in casi di lieve entità, segnatamente se non sussistono spese non coperte di assistenza, mantenimento o rinvio coatto.

⁴ Nella determinazione della multa, può tenere conto dell'esistenza di un accordo di cooperazione secondo l'articolo 92 capoverso 2.

⁵ La procedura è retta dalle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974²⁸ sul diritto penale amministrativo.

Art. 95 Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese di trasporto, segnatamente imprese internazionali di bus o di taxi, alle disposizioni degli articoli 92–94.

Capitolo 13: Compiti e competenze delle autorità

Art. 96 Esercizio del potere discrezionale

¹ Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero.

² Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.

Art. 97 Assistenza amministrativa e comunicazione di dati

¹ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali.

² Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso 1 i dati e le informazioni necessari per l'applicazione della presente legge.

²⁷ RS 0.142.30

²⁸ RS 313.0



³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

- a. l'avvio di inchieste penali;
- b. le sentenze di diritto civile e penale;
- c. le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio;
- d. il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale.

Art. 98 Ripartizione dei compiti

¹ L'Ufficio federale è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali.

² Il Consiglio federale disciplina l'entrata, la partenza, l'ammissione e il soggiorno:

- a. dei membri delle missioni diplomatiche e permanenti e dei posti consolari;
- b. dei funzionari di organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede;
- c. delle persone che accompagnano le persone menzionate nelle lettere a e b, segnatamente i familiari e il personale domestico privato;
- d. di tutte le altre persone chiamate in veste ufficiale a esercitare una funzione in una missione diplomatica o permanente, in un posto consolare o in un'organizzazione internazionale con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede.

³ I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.

Art. 99 Procedura d'approvazione

Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.

Art. 100 Convenzioni internazionali

¹ Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la cooperazione nel settore delle migrazioni nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro conseguenze negative.

² Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali convenzioni su:

- a. l'obbligo del visto e l'esecuzione del controllo al confine;
- b. la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;
- c. il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, inclusa la condizione giuridica del personale di scorta appartenente alle parti contraenti;
- d. il termine per il rilascio del permesso di domicilio;
- e. la formazione e il perfezionamento professionale;
- f. il reclutamento di lavoratori;

- g. i servizi transfrontalieri;
- h. la condizione giuridica delle persone di cui all'articolo 98 capoverso 2.

³ Negli accordi di riammissione e transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato.

⁴ I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizzazioni internazionali accordi sull'applicazione tecnica di convenzioni di cui al capoverso 2²⁹.

Capitolo 14: Protezione dei dati

Art. 101 Trattamento dei dati

L'Ufficio federale, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

Art. 102 Rilevamento di dati per stabilire l'identità

¹ Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i dati biometrici dello straniero.

² Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l'accesso.

Art. 103 Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

¹ L'arrivo di passeggeri all'aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 8 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:

- a. risalire all'impresa di trasporto aereo e al luogo del decollo per le persone che non adempiono le condizioni d'entrata in Svizzera;
- b. procedere al confronto con i dati contenuti nei sistemi di ricerca di persone per tutti coloro che entrano in Svizzera.

² Le autorità competenti comunicano all'Ufficio federale di polizia le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. Esse possono trasmettere, oltre alla notificazione, anche i pertinenti dati.

³ I dati rilevati devono essere cancellati entro 30 giorni. Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri.

²⁹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).



⁴ La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso 1.

⁵ Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni all'Ufficio federale di polizia.

Art. 104 Scambio di dati con le imprese di trasporto

¹ Le autorità competenti per il controllo al confine possono comunicare alle imprese di trasporto elenchi con dati personali contenenti segnatamente indicazioni relative a documenti di viaggio rubati o usati in maniera abusiva, purché ciò sia necessario per l'adempimento dell'obbligo di diligenza secondo l'articolo 92. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992³⁰ sulla protezione dei dati (LPD).

² Le imprese di trasporto sono tenute, su richiesta, a concedere la consultazione degli elenchi dei passeggeri alle autorità competenti per il controllo al confine, se ciò è necessario all'adempimento dei loro obblighi legali. Per agevolare il controllo al confine, l'Ufficio federale può convenire con le imprese di trasporto uno scambio sistematico dei dati.

³ I dati rilevati che non sono necessari per una procedura pendente di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri devono essere cancellati entro 30 giorni.

Art. 105 Comunicazione di dati personali all'estero

¹ Per l'adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, l'Ufficio federale e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

² Possono essere comunicati i dati personali seguenti:

- a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
- b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
- c. dati biometrici;
- d. altri dati necessari per accertare l'identità di una persona;
- e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
- f. i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
- g. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- h. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

Art. 106 Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine
o di provenienza

In vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità incaricata dell'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti:

- a. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, cognome e nome dei genitori e ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
- b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
- c. dati biometrici;
- d. altri dati che permettono di accertare l'identità di una persona;
- e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
- f. i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.

Art. 107 Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi
di transito e di riammissione

¹ Per l'esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all'articolo 100, l'Ufficio federale e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

² Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

- a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
- b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d'identità;
- c. dati biometrici;
- d. altri dati necessari per accertare l'identità di una persona;
- e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell'interesse dello straniero;
- f. i dati necessari per garantire l'entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
- g. indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici nello Stato d'origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981³¹ sull'assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.

³ Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

- a. dati giusta il capoverso 2;
- b. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

³¹ RS 351.1



c. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

⁴ L'accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.

Art. 108 Sistema d'informazione

¹ L'Ufficio federale, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 109 e con la partecipazione dei Cantoni, gestisce un sistema centrale di informazione relativo agli stranieri.

² Il sistema d'informazione serve alla razionalizzazione dei lavori, ai controlli prescritti dalla legislazione sugli stranieri, all'allestimento di statistiche sugli stranieri e, in casi particolari, a facilitare l'assistenza amministrativa. Esso serve inoltre al rilascio e al controllo automatizzati dei visti.

³ Nel sistema d'informazione sono registrati e trattati i dati personali necessari per l'adempimento dei compiti giusta il capoverso 2, inclusi i dati relativi a perseguitamenti e sanzioni amministrativi o penali (art. 3 lett. c n. 4 LPD³²).

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. il catalogo dei dati da rilevare;
- c. l'accesso ai dati;
- d. le autorizzazioni per il trattamento dei dati;
- e. la durata di conservazione dei dati; e
- f. l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 109 Comunicazione di dati personali registrati nel sistema d'informazione

¹ L'Ufficio federale può accordare alle autorità menzionate qui di seguito l'accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali contenuti nel sistema d'informazione, nella misura in cui l'adempimento dei loro compiti lo esiga:

- a. le competenti autorità cantonali, per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge e le ordinanze d'esecuzione;
- b. le rappresentanze svizzere all'estero, per l'esame delle domande di visto;
- c. la Commissione federale di ricorso in materia d'asilo, per l'adempimento dei suoi compiti secondo la LAsi³³ e la presente legge;
- d. le autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla presente legge;
- e. i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per il controllo delle persone e il rilascio di visti d'eccezione;
- f. le autorità di polizia cantonali e comunali, per i controlli giusta la presente legge e per l'identificazione di persone nell'ambito di indagini di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria;

³² RS 235.1

³³ RS 142.31

- g. la Cassa svizzera di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni da parte di stranieri che hanno lasciato la Svizzera e per il calcolo delle prestazioni loro dovute;
- h. le autorità federali competenti nei settori della sicurezza interna e della polizia:
 - 1. per l'identificazione delle persone in rapporto con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,
 - 2. per l'identificazione delle persone in rapporto con le procedure d'estradizione, con l'assistenza giudiziaria e amministrativa, con il perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva nonché con il controllo delle registrazioni RIPOL,
 - 3. per l'adempimento dei compiti previsti negli articoli 67 e 68 allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,
 - 4. per l'identificazione delle persone in occasione di indagini di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,
 - 5. per le ricerche concernenti il soggiorno di persone scomparse in Svizzera o all'estero.

² Di norma i dati relativi a terzi non coinvolti non devono essere resi accessibili alle autorità menzionate nel capoverso 1 e in nessun caso essere trattati ulteriormente da esse.

³ L'Ufficio federale può comunicare in altro modo alle autorità menzionate nel capoverso 1, nonché all'Ufficio federale di statistica per la tenuta della statistica secondo la legge del 9 ottobre 1992³⁴ sulla statistica federale, dati personali anonimizzati contenuti nel sistema d'informazione, segnatamente consegnandoli sotto forma di pacchetti di dati o di elenchi elettronici.

Art. 110 Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L'Ufficio federale, in collaborazione con il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.

Art. 111 Sistemi d'informazione per documenti di viaggio

¹ L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno (ISR) a stranieri privi di documenti (art. 59).

² L'ISR contiene i dati seguenti:

- a. generalità del richiedente quali cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, fotografia, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;
- b. dati relativi alla domanda, quali data di presentazione e decisione;
- c. dati relativi al documento di viaggio, quali data di rilascio e durata di validità;
- d. firma e nome del rappresentante legale per documenti di viaggio rilasciati a minori o interdetti;



- e. cognome coniugale, nome religioso o nome d'arte e dati relativi a segni particolari quali disabilità, protesi o impianti, se il richiedente esige che tali dati figurino nel documento di viaggio;
- f. dati relativi ai documenti di viaggio persi.

³ Mediante interrogazione automatica nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOLE si verifica se il richiedente è ricercato per un crimine o un delitto.

⁴ I dati registrati secondo il capoverso 2 dall'Ufficio federale vengono elaborati dai collaboratori dell'Ufficio incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e visti di ritorno.

⁵ L'Ufficio federale può rendere accessibili i dati da esso registrati secondo il capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

- a. il servizio incaricato della stesura dei documenti di viaggio;
- b. i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per l'esecuzione del controllo delle persone;
- c. i posti di polizia designati dai Cantoni, per l'identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti.

⁶ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 15: Rimedi giuridici

Art. 112 Procedura

¹ La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

² Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso 1 lettera b numero 5.

Art. 113 Autorità di ricorso

¹ Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempreché non sia competente la Commissione federale di ricorso in materia d'asilo.

² Le decisioni su ricorso delle autorità cantonali di ultima istanza e dei dipartimenti federali sono definitive, sempreché non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale secondo la legge federale del 16 dicembre 1943³⁵ sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 114 Ricorsi relativi alla protezione dei dati

¹ I ricorsi contro decisioni delle autorità federali in questioni relative alla protezione dei dati sono retti dall'articolo 25 LPD³⁶.

² I ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali in questioni relative alla protezione dei dati sono retti dal diritto cantonale e dall'articolo 33 capoverso 1 lettera d LPD.

³⁵ RS 173.110

³⁶ RS 235.1

Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Art. 115 Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione

¹ È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:³⁷

- a. viola le prescrizioni in materia d'entrata in Svizzera secondo l'articolo 5;
- b. soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;
- c. esercita senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera;
- d. entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7).

² È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o lasciata la zona di transito di un aeroporto svizzero, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

⁴ Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se lo straniero entrato o uscito illegalmente è immediatamente allontanato od espulso.

Art. 116 Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

¹ È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:³⁸

- a. in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;
- b. procura un'attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;
- c. facilita o aiuta a preparare l'entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o la zona di transito di un aeroporto svizzero.

² Nei casi di lieve entità può essere pronunciata la sola multa.

³ La pena è la reclusione fino a cinque anni cumulata con la multa fino a 500 000 franchi se l'autore:³⁹

- a. ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
- b. ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

³⁷ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), la frase introduttiva del cpv. 1 sarà la seguente:

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

³⁸ Vedi nota 37

³⁹ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), la frase introduttiva del cpv. 3 sarà la seguente:

³ La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore:



Art. 117⁴⁰ Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

¹ Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 500 000 franchi. Nei casi gravi, la detenzione è cumulata con la multa.

² Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1, è punito con la detenzione cumulata con la multa fino a 1 000 000 di franchi.

Art. 118 Inganno nei confronti delle autorità

¹ Chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con la detenzione o con la multa fino a 20 000 franchi.⁴¹

² Chiunque, nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con la detenzione o con la multa fino a 20 000 franchi.⁴²

³ La pena è la reclusione fino a cinque anni cumulata con la multa fino a 100 000 franchi se l'autore:⁴³

- a. ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o

⁴⁰ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF **2002** 7351), i cpv. 1 e 2 avranno il seguente tenore:

¹ Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

² Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

⁴¹ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF **2002** 7351), il cpv. 1 avrà il seguente tenore:

¹ Chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

⁴² Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF **2002** 7351), il cpv. 2 avrà il seguente tenore:

² Chiunque, nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

⁴³ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF **2002** 7351), la frase introduttiva del cpv. 3 sarà la seguente:

³ La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore:

- b. ha agito per un'associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.

Art. 119 Inosservanza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio

¹ Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con la detenzione.⁴⁴

² Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'autore:

- a. può essere immediatamente allontanato od espulso;
- b. si trova in carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto.

Art. 120 Altre infrazioni

¹ È punito con l'arresto o la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:⁴⁵

- a. viola l'obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 10–16);
- b. senza il necessario permesso, cambia impiego o passa da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (art. 38);
- c. senza il necessario permesso, trasferisce la sua residenza in un altro Cantone (art. 37);
- d. disattende le condizioni connesse al permesso (art. 32, 33 e 35);
- e. viola l'obbligo di cooperare all'acquisizione dei documenti d'identità (art. 90 lett. c).

² Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d'esecuzione della presente legge.

Art. 121 Confisca e messa al sicuro di documenti di viaggio

Su istruzione dell'Ufficio federale, le rappresentanze svizzere all'estero, i posti di confine e le autorità cantonali competenti possono confiscare i documenti di viaggio falsi o contraffatti e i documenti di viaggio autentici che vengono utilizzati abusivamente oppure metterli al sicuro per riconsegnarli all'avente diritto.

Art. 122 Sanzioni amministrative e assunzione delle spese

¹ L'autorità competente respinge o accoglie solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la presente legge.

² L'autorità competente può parimenti comminare tali sanzioni.

³ Le spese non coperte occasionate all'ente pubblico dal sostentamento, dall'infortunio, dalla malattia oppure dal viaggio di ritorno del lavoratore straniero non auto-

⁴⁴ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), il cpv. 1 avrà il seguente tenore:

¹ Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

⁴⁵ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), la frase introduttiva del cpv. 1 sarà la seguente:

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:



rizzato a esercitare un'attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che aveva l'intenzione di assumerlo.

Capitolo 17: Emolumenti

Art. 123

¹ Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.

² Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti federali e l'ammontare massimo degli emolumenti cantonali.

³ I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L'interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.

Capitolo 18: Disposizioni finali

Art. 124 Vigilanza ed esecuzione

¹ Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge.

² I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 125 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 126 Disposizioni transitorie

¹ Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.

² La procedura è retta dal nuovo diritto.

³ I termini di cui all'articolo 47 capoverso 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.

⁴ Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

⁵ L'articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

⁶ Gli articoli 108 e 109 decadono con l'entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003⁴⁶ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

⁴⁶ RS 142.51; RU 2006 1931

Art. 127 Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen

Con l'entrata in vigore degli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen⁴⁷ i seguenti articoli della presente legge sono adattati come segue:

Art. 2 cpv. 4

⁴ Le disposizioni sulla procedura in materia di visto e quelle sull'entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen⁴⁸ non contemplino disposizioni divergenti.

Art. 5 cpv. 3 e 4

³ *Abrogato*

⁴ Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.

Art. 6 cpv. 3

³ Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie.

Art. 7 Passaggio del confine e controlli al confine

¹ L'entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l'associazione alla normativa di Schengen⁴⁹.

² Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli Accordi suddetti. Se l'entrata è rifiutata, l'Ufficio federale emana, su richiesta, una decisione formale, soggetta a tassa. La richiesta va presentata immediatamente dopo il rifiuto. Lo straniero dev'essere reso attento a questa possibilità.

Art. 8

Abrogato

Art. 92 Obbligo di diligenza e assistenza da parte delle autorità

¹ Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione che trasportano viaggiatori nel traffico di linea internazionale adottano tutte le disposizioni che si possono ragionevolmente esigere da loro al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio necessari per il transito, l'entrata o la partenza.

² Il Consiglio federale disciplina la portata dell'obbligo di diligenza imposto alle imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione.

⁴⁷ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen; Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen; Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia.

⁴⁸ Vedi nota 47

⁴⁹ Vedi nota 47



³ Le autorità federali e cantonali competenti cooperano con le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione. Le modalità della cooperazione vanno disciplinate nell'autorizzazione d'esercizio o nell'ambito di un accordo stipulato con l'impresa dall'Ufficio federale.

Art. 93 Obbligo di assistenza e copertura dei costi

¹ Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, l'impresa di trasporto aereo, stradale, ferroviario o di navigazione operante nel traffico di linea internazionale deve assistere senza indugio i viaggiatori trasportati cui è negata l'entrata in Svizzera.

² L'obbligo di assistenza comprende:

- a. il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l'ammissione;
- b. l'assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d'assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.

³ L'impresa di trasporto aereo, stradale o di navigazione che non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:

- a. per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d'assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;
- b. i costi dell'accompagnamento;
- c. i costi del rinvio coatto.

⁴ Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui persone trasportate sono state autorizzate a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 21 LAsi⁵⁰. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.

⁵ Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.

⁶ Si possono chiedere garanzie.

Art. 94 Multa in caso di violazione dell'obbligo di diligenza

¹ L'Ufficio federale punisce con una multa fino a 8000 franchi per persona trasportata l'impresa di trasporto aereo, stradale o di navigazione che, in violazione dell'obbligo di diligenza, trasporta persone sprovviste dei documenti di viaggio necessari al transito, all'entrata o alla partenza.

² Non pronuncia alcuna multa se:

- a. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio;
- b. non si poteva ragionevolmente esigere dall'impresa di trasporto di scoprire la falsificazione o la contraffazione dei documenti di viaggio;
- c. l'impresa di trasporto è stata costretta a trasportare la persona in questione;

⁵⁰ RS 142.31

- d. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell'articolo 21 LAsi⁵¹.

³ Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.

⁴ In casi di lieve entità, l'Ufficio federale può rinunciare a infliggere la multa, in particolare se il mantenimento, l'assistenza e il rinvio coatto non hanno occasionato spese non coperte.

⁵ Nel fissare l'ammontare della multa, l'Ufficio federale tiene conto di un eventuale accordo di cooperazione giusta l'articolo 92 capoverso 3.

⁶ Si applicano le disposizioni di procedura contenute nella legge federale del 22 marzo 1974⁵² sul diritto penale amministrativo.

Art. 103 cpv. 1, frase introduttiva, secondo periodo

¹ ... Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 7 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:

Titolo prima dell'articolo 111a

Capitolo 14^{bis}: Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Art. 111a Comunicazione di dati agli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen⁵³ è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 111b Trattamento dei dati

¹ L'Ufficio federale funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen⁵⁴.

² In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:

- a. la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;
- b. l'identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all'occorrenza, l'identità dei suoi familiari;
- c. indicazioni relative ai documenti d'identità;
- d. indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.

³ Le rappresentanze svizzere all'estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare *in loco*, segnatamente informazioni relative

⁵¹ RS 142.31

⁵² RS 313.0

⁵³ Vedi nota 47

⁵⁴ Vedi nota 47



all'impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.

⁴ Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell'*acquis* di Schengen. Consulta in merito l'Incaricato federale della protezione dei dati.

Art. 111c Scambio di dati

¹ Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 e l'obbligo di assistenza di cui all'articolo 93.

² A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all'articolo 111*b* capoverso 2 lettere b–d.

³ Gli articoli 111*a* e 111*d*–111*h* si applicano per analogia.

Art. 111d Comunicazione di dati a Stati terzi

¹ Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

² Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

- a. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
- b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata; o
- c. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

³ Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

⁴ Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

Art. 111e Informazione circa la raccolta di dati personali

¹ Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata. L'obbligo d'informare non sussiste se la persona interessata è già informata.

² La persona interessata deve essere almeno informata in merito:

- a. al detentore della collezione di dati;
- b. alle finalità del trattamento dei dati;
- c. alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;
- d. al diritto d'accesso di cui all'articolo 111*f*;
- e. alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

³ Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione sia esplicitamente prevista dalla legge.

Art. 111f Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 LPD⁵⁵. Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

Art. 111g Rifiuto e limitazione del diritto d'accesso

¹ La restrizione dell'obbligo d'informare e del diritto d'accesso è retta dall'articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD⁵⁶.

² Se è stata rifiutata, limitata o differita, l'informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d'accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

Art. 111h Ricorso dell'Incaricato della protezione dei dati

L'Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 5 LPD⁵⁷ e contro le decisioni dell'autorità di ricorso.

Titolo prima dell'articolo 111i

Capitolo 14^{ter}: Eurodac

Art. 111i

¹ I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato a un accordo di associazione alla normativa di Dublino⁵⁸ e che non vengono respinti alla frontiera.

² Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:

- a. il luogo e la data del fermo in Svizzera;
- b. il sesso della persona fermata;
- c. la data del rilevamento delle impronte digitali;
- d. il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;
- e. la data della trasmissione dei dati all'unità centrale.

³ I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

⁵⁵ RS 235.1

⁵⁶ RS 235.1

⁵⁷ RS 235.1

⁵⁸ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera; Protocollo del ... sulla partecipazione del Regno di Danimarca all'accordo di associazione alla normativa di Dublino; Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia.



⁴ I dati rilevati in base ai capoversi 2 e 3 sono trasmessi all'Ufficio federale, che li inoltra all'unità centrale.

⁵ I dati di cui al capoverso 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell'unità centrale e distrutti automaticamente due anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L'Ufficio federale chiede senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

- a. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;
- b. ha lasciato il territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
- c. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

⁶ Le procedure di cui ai capoversi 1–5 sono rette dagli articoli 102b–102g LAsi⁵⁹.

Art. 128 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵⁹ RS 142.31

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 26 marzo 1931⁶⁰ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 1998⁶¹ sull'asilo

Art. 43 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le ulteriori condizioni d'ammissione per esercitare un'attività lucrativa sono rette dalla legge federale del 16 dicembre 2005⁶² sugli stranieri (LStr).

Art. 44 cpv. 2

² Se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della LStr⁶³.

Art. 60 cpv. 2

² Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio ove non siano dati nei loro confronti motivi di revoca ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettere b e c LStr⁶⁴.

Art. 75 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Trascorso tale termine sono applicabili le condizioni di ammissione per l'esercizio di un'attività lucrativa previste dalla LStr⁶⁵.

Art. 76 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale dispone l'allontanamento delle persone toccate dalla decisione che, avendo il diritto di essere sentite, non si esprimono. Per l'esecuzione dell'allontanamento sono applicabili per analogia gli articoli 10 capoverso 4 e 46–48 della presente legge nonché l'articolo 71 LStr⁶⁶.

⁶⁰ CS 1 117; RU 1949 225, 1969 784, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587, 1991 362 1034, 1995 146, 1999 1111 2262 2411, 2000 1891, 2002 685 701 3988, 2003 4557, 2004 1633 4655, 2005 5685, 2006 979 1931

⁶¹ RS 142.31

⁶² FF 2005 6545

⁶³ FF 2005 6545

⁶⁴ FF 2005 6545

⁶⁵ FF 2005 6545

⁶⁶ FF 2005 6545



Art. 79 Termine della protezione provvisoria

La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese, se rinuncia alla protezione provvisoria o se ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LStr⁶⁷.

Art. 84 Assegni per i figli

Gli assegni per i figli che vivono all'estero sono trattenuti durante la procedura d'asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o è concessa l'ammissione provvisoria secondo l'articolo 83 capoversi 3–5 LStr⁶⁸.

Art. 107 cpv. 1

¹ Le decisioni incidentali prese in applicazione degli articoli 10 capoversi 1–3 e 18–48 della presente legge nonché dell'articolo 71 LStr⁶⁹ possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale. È fatto salvo il ricorso contro le decisioni prese in applicazione dell'articolo 27 capoverso 3.

Art. 108a, rubrica e cpv. 2

Termini di ricorso

² L'esame della legalità e dell'adeguatezza della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr⁷⁰ può essere chiesto in ogni tempo mediante ricorso.

Art. 109, rubrica e cpv. 3

Termini di disbrigo

³ La Commissione di ricorso decide senza indugio e di norma sulla base degli atti i ricorsi contro le decisioni secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr⁷¹.

Art. 111 cpv. 2 lett. d

² I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:

- d. ordini di carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr⁷².

2. Legge federale del 20 giugno 2003⁷³ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 1 cpv. 2

² Sono fatti salvi gli articoli 101–111 della legge federale del 16 dicembre 2005⁷⁴ sugli stranieri (LStr), gli articoli 96–102 della legge del 26 giugno 1998⁷⁵ sull'asilo

⁶⁷ FF 2005 6545

⁶⁸ FF 2005 6545

⁶⁹ FF 2005 6545

⁷⁰ FF 2005 6545

⁷¹ FF 2005 6545

⁷² FF 2005 6545

⁷³ RS 142.51; RU 2006 1931. Con l'entrata in vigore di questa legge le designazioni degli uffici saranno adeguate all'avvenuta fusione dell'UFR e dell'IMES nell'Ufficio federale della migrazione (UFM).

⁷⁴ FF 2005 6545

⁷⁵ RS 142.31

(legge sull'asilo) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 1952⁷⁶ sulla cittadinanza (legge sulla cittadinanza).

Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c

² Il sistema coadiuva l'IMES nell'adempimento dei seguenti compiti:

- c. controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LStr⁷⁷, dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell'Accordo del 21 giugno 2001⁷⁹ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (accordi sulla libera circolazione);

Art. 9 cpv. 1 lett. b e 2 lett. b

¹ L'IMES può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione:

- b. autorità federali preposte all'asilo, per l'adempimento dei loro compiti giusta la legge sull'asilo⁸⁰ e la LStr⁸¹;

² L'UFR può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione:

- b. autorità federali competenti in materia di stranieri, per l'adempimento dei loro compiti giusta la LStr;

Art. 11 cpv. 1

¹ Se l'IMES, l'UFR o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStr⁸², la legge sull'asilo⁸³ o la legge sulla cittadinanza⁸⁴, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.

Art. 12 cpv. 1

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStr⁸⁵, la legge sull'asilo⁸⁶ o la legge sulla cittadinanza⁸⁷.

⁷⁶ RS 141.0
⁷⁷ FF 2005 6545
⁷⁸ RS 0.142.112.681
⁷⁹ RS 0.632.31
⁸⁰ RS 142.31
⁸¹ FF 2005 6545
⁸² FF 2005 6545
⁸³ RS 142.31
⁸⁴ RS 141.0
⁸⁵ FF 2005 6545
⁸⁶ RS 142.31
⁸⁷ RS 141.0



Art. 15 Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD⁸⁸, dagli articoli 105–107 LStr⁸⁹ nonché dagli articoli 97 e 98 della legge sull'asilo⁹⁰.

3. Legge del 16 dicembre 1943⁹¹ sull'organizzazione giudiziaria

Art. 100 cpv. 1 lett. b, frase introduttiva e n. 1, 3 e 4

¹ Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

- b. in materia di diritto degli stranieri e di diritto d'asilo:
 - 1. il rifiuto e il divieto d'entrata;
 - 3. il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento il diritto federale non conferisce un diritto, nonché contro decisioni relative alla proroga del permesso per frontalieri, al trasferimento del domicilio in un altro Cantone, al cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri nonché al rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
 - 4. l'espulsione ordinata dal Consiglio federale direttamente in virtù della Costituzione federale e l'allontanamento;

4. Codice civile⁹²

Art. 97a

Abis. Elusione
del diritto
in materia
di stranieri

¹ L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

² Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.

Art. 105 n. 4

È data una causa di nullità se:

- 4. uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

Art. 109 cpv. 3

³ La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

88 RS 235.1
89 FF 2005 6545
90 RS 142.31
91 RS 173.110
92 RS 210

5. Legge del 18 giugno 2004⁹³ sull'unione domestica registrata

Art. 6 cpv. 2 e 3

² L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei partner manifestamente non intende creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

³ Nei casi di cui al capoverso 2, l'ufficiale dello stato civile sente i partner e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.

Art. 9 cpv. 1 lett. c

¹ Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:

- c. uno dei partner sposi non intendeva creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

6. Legge federale del 20 giugno 2003⁹⁴ sull'inchiesta mascherata

Art. 4 cpv. 2 lett. h

² L'inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni:

- h. articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005⁹⁵ sugli stranieri.

7. Legge federale del 6 ottobre 2000⁹⁶ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 3 cpv. 2 lett. g

² La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- g. articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005⁹⁷ sugli stranieri.

8. Legge del 6 ottobre 1989⁹⁸ sul collocamento

Art. 21 Lavoratori stranieri in Svizzera

¹ Il prestatore può assumere in Svizzera soltanto stranieri che vi sono ammessi per esercitare un'attività lucrativa e autorizzati a cambiare impiego.

² Sono possibili deroghe se motivi economici speciali lo giustificano.

⁹³ RS 211.231

⁹⁴ RS 312.8

⁹⁵ FF 2005 6545

⁹⁶ RS 780.1

⁹⁷ FF 2005 6545

⁹⁸ RS 823.11



Testo in votazione

Legge sull'asilo (LAsi)

Modifica del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2002¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'asilo è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Negli articoli 8 capoverso 1 lettera b e 10 capoverso 2, l'espressione «documenti di viaggio e di legittimazione» è sostituita con «documenti di viaggio e d'identità».

Nella rubrica e nel capoverso 1, frase introduttiva e lettere f e g, dell'articolo 83, l'espressione «prestazioni assistenziali» è sostituita con «prestazioni di aiuto sociale».

Nell'articolo 85 capoverso 1, l'espressione «spese d'assistenza» è sostituita con «spese di aiuto sociale».

Introdurre dopo il titolo della sezione 1 del capitolo 2:

Art. 6a Autorità competente

¹ L'Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.

² Il Consiglio federale designa:

- a. come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
- b. come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

³ Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.

Art. 8 cpv. 1 lett. e

¹ Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:

- e. collaborare al rilevamento dei dati biometrici.

Art. 9 cpv. 1

¹ L'autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro di registrazione o in un alloggio privato o collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e d'identità, nonché oggetti pericolosi, droga e beni di dubbia provenienza.

¹ FF 2002 6087

² RS 142.31

Art. 10 cpv. 1 e 5

¹ L'Ufficio federale mette agli atti i documenti di viaggio e d'identità dei richiedenti.

⁵ I passaporti o documenti d'identità rilasciati dallo Stato d'origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicuro, a destinazione dell'Ufficio federale.

Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri

¹ Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.

² Con il benessere dell'Ufficio federale il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:

- a. l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
- b. il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
- c. si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato.

³ Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio l'Ufficio federale.

⁴ L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benessere dell'Ufficio federale.

⁵ Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.

⁶ I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.

Art. 17 cpv. 3 e 4

³ Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata:

- a. della procedura all'aeroporto, se vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione;
- b. del soggiorno presso un centro di registrazione, se oltre all'interrogazione sommaria di cui all'articolo 26 capoverso 2 vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione; o
- c. della procedura, dopo l'attribuzione al Cantone.

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale presso i centri di registrazione e gli aeroporti.

Art. 17a Emolumenti per prestazioni

L'Ufficio federale può fatturare a terzi emolumenti e spese per prestazioni a loro favore.



Art. 17b Emolumenti

¹ Se una persona presenta una domanda di riesame dopo che la procedura d'asilo e d'allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l'Ufficio federale riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda. Se la domanda di riesame è parzialmente accolta, l'emolumento è proporzionalmente ridotto. Non sono assegnate indennità.

² A richiesta, l'Ufficio federale esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame non sembri a priori destinata all'insuccesso.

³ L'Ufficio federale può esigere dal richiedente un anticipo dell'emolumento, sino all'importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se:

- a. sono date le premesse di cui al capoverso 2; o
- b. nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame non sembra a priori destinata all'insuccesso.

⁴ Se una persona ripresenta domanda d'asilo dopo averla ritirata o presenta una nuova domanda d'asilo dopo che la procedura d'asilo e d'allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, i capoversi 1–3 si applicano per analogia eccetto che il richiedente sia tornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza.

⁵ Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell'emolumento e l'ammontare dell'anticipo.

Art. 22 Procedura all'aeroporto

¹ L'autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero e di norma le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevarne altri dati biometrici e interrogarle sommariamente sull'itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese.

² L'entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se i provvedimenti di cui al capoverso 1 non permettono di determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata secondo l'articolo 21.

³ Nel momento in cui gli rifiuta l'entrata, l'Ufficio federale assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato.

⁴ La decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito; dev'esserli inoltre accordata l'opportunità di farsi patrocinare.

⁵ Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 60 giorni, all'aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto.

⁶ L'Ufficio federale può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 30, 36 e 37.

Art. 23 Decisioni all'aeroporto

¹ Se non autorizza l'entrata in Svizzera, l'Ufficio federale può:

- a. respingere la domanda d'asilo conformemente agli articoli 40 e 41; o
- b. non entrare nel merito della domanda d'asilo conformemente agli articoli 32–35a.

² La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, l'Ufficio federale attribuisce il richiedente a un Cantone.

Art. 25 Abrogato

Art. 26 cpv. 2 e 2^{bis}

² Il centro di registrazione rileva le generalità del richiedente e di norma lo fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevarne altri dati biometrici e interrogarlo sommariamente sull'itinerario seguito e sui motivi che l'hanno indotto a lasciare il suo Paese.

^{2bis} Se nell'ambito di un procedimento penale o di diritto degli stranieri sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenni ha già raggiunto la maggiore età, il centro di registrazione dispone una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.

Art. 28 cpv. 2

² Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti.

Art. 29 cpv. 1, 1^{bis} e 4

¹ L'Ufficio federale procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo:

- a. nel centro di registrazione; o
- b. entro 20 giorni dalla decisione di attribuzione nel Cantone.

^{1bis} Se necessario, l'Ufficio federale fa capo a un interprete.

⁴ L'Ufficio federale può incaricare le autorità cantonali di sentire direttamente il richiedente qualora la procedura ne risulti notevolmente accelerata. L'audizione si svolge in conformità dei capoversi 1–3.

Art. 32 cpv. 2 lett. a, d ed e, nonché cpv. 3

² Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente:

- a. non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
- d. *abrogata*
- e. è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

³ Il capoverso 2 lettera a non si applica se:

- a. il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
- b. la qualità di rifugiato è accertata in base all'audizione, nonché in base agli articoli 3 e 7; o



- c. l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

Art. 34 Non entrata nel merito in caso di assenza di pericolo di persecuzioni all'estero

¹ Se il richiedente proviene da uno Stato sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera a, non si entra nel merito della domanda, a meno che non risultino indizi di persecuzione.

² Di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:

- a. può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
- b. può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente e in cui, nel singolo caso, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1;
- c. può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
- d. può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
- e. può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono persone con cui egli intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi.

³ Il capoverso 2 non si applica se:

- a. in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi;
- b. il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'articolo 3;
- c. vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

Art. 35a Stralcio e non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura

¹ La procedura d'asilo è ripresa se una persona la cui domanda d'asilo è stata stralciata presenta una nuova domanda d'asilo.

² Si entra nel merito della nuova domanda d'asilo di cui al capoverso 1 soltanto se vi siano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito

¹ Un'audizione secondo gli articoli 29 e 30 ha luogo nei casi di cui:

- a. agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettere a e f, 33 e 34;
- b. all'articolo 32 capoverso 2 lettera e, se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d'origine o di provenienza;
- c. all'articolo 35a capoverso 2, se nella procedura sinora svolta non vi è stata alcuna audizione o la persona interessata, avvalendosi del diritto di essere sentita, adduce nuovi elementi e vi sono indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

² Negli altri casi secondo gli articoli 32 e 35a, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.

Art. 37 Termini procedurali in prima istanza

¹ Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev'essere presa entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda e dev'essere motivata sommariamente.

² Le decisioni di cui agli articoli 38–40 devono essere prese di norma entro 20 giorni lavorativi dal deposito della domanda.

³ Se sono necessari ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 41, la decisione dev'essere presa di norma entro tre mesi dal deposito della domanda.

Art. 40 cpv. 2

² La decisione dev'essere motivata almeno sommariamente.

Art. 41 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all'accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare nello Stato d'origine o di provenienza i motivi di fuga di un richiedente, l'itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.

Art. 42 Soggiorno durante la procedura d'asilo

Chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.

Art. 43 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Per determinati gruppi di richiedenti, il Consiglio federale può emanare un divieto temporaneo di lavoro.

Titolo prima dell'art. 44

Sezione 5: Esecuzione dell'allontanamento e misure sostitutive

Art. 44 cpv. 3–5 Abrogati

Art. 44a Abrogato

Art. 51 cpv. 3 e 5

³ I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch'essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.

⁵ *Abrogato*

Art. 52 cpv. 1 Abrogato

Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza

¹ *Concerne solo i testi tedesco e francese.*

² Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio purché:

- a. non siano state condannate in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei loro confronti non sia stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 42³ o 100^{bis} 4 del Codice penale⁵; o

³ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF **2002** 7351): art. 64

⁴ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF **2002** 7351): art. 61

⁵ **RS 311.0**



- b. non abbiano violato in modo rilevante o ripetutamente o non espongano a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 64 cpv. 3

³ Lo statuto di rifugiato e l'asilo hanno termine se lo straniero acquista la cittadinanza svizzera conformemente all'articolo 1 sezione C numero 3 della convenzione del 28 luglio 1951⁶ sullo statuto dei rifugiati.

Titolo prima dell'art. 80

Capitolo 5: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza

Sezione 1:

Concessione di prestazioni di aiuto sociale, di soccorso d'emergenza e di assegni per figli

Art. 80 Competenza

¹ I Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite a nessun Cantone, il soccorso d'emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l'esecuzione dell'allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi, segnatamente alle istituzioni di soccorso autorizzate secondo l'articolo 30 capoverso 2.

² Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l'aiuto sociale è garantito dalla Confederazione. Quest'ultima può delegare a terzi l'adempimento di tutto o parte del compito.

Art. 81 Diritto all'aiuto sociale o al soccorso d'emergenza

Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza.

Art. 82 Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza

¹ La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza possono essere escluse dall'aiuto sociale.

² Se l'esecuzione dell'allontanamento è rinviata per la durata di una procedura straordinaria di ricorso, i richiedenti l'asilo respinti ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza.

³ Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno può differire da quanto previsto per la popolazione indigena. La prestazione e la durata del soccorso d'emergenza devono essere giustificate nel singolo caso.

⁶ RS 0.142.30

⁴ Il soccorso d'emergenza è versato sotto forma di prestazioni in natura o di assegni quotidiani in contanti nei luoghi designati dai Cantoni. Il versamento può essere limitato ai giorni lavorativi.

⁵ Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale.

Art. 83 cpv. 2

² Le prestazioni di aiuto sociale ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L'importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L'articolo 85 capoverso 3 è applicabile.

Art. 83a Presupposti per il versamento del soccorso d'emergenza

Lo straniero è tenuto a collaborare sia all'esecuzione di una decisione d'allontanamento passata in giudicato che risulti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, sia alle indagini volte a chiarire se i presupposti del soccorso d'emergenza sono adempiuti.

Art. 84 Assegni per i figli

Gli assegni per i figli che vivono all'estero sono trattenuti durante la procedura d'asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o concessa l'ammissione provvisoria secondo l'articolo 14a capoversi 2 e 3 LDDS⁷.

Titolo prima dell'art. 85

Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale

Art. 85 cpv. 3 e 4

³ Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all'obbligo di rimborso.

Art. 86 Contributo speciale

¹ I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che esercitano un'attività lucrativa devono rimborsare le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1 (contributo speciale). Il contributo speciale serve a coprire le spese globali causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti. L'autorità cantonale vincola l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa al pagamento del contributo speciale.

² Il contributo speciale non deve superare il 10 per cento del reddito dell'attività lucrativa della persona interessata. Il datore di lavoro lo deduce direttamente da detto reddito e lo versa alla Confederazione.

⁷ RS 142.20



³ L'obbligo di pagare il contributo cessa il più tardi dieci anni dopo l'inizio della prima attività lucrativa.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Fissa segnatamente l'ammontare del contributo speciale ed emana prescrizioni sulla procedura di pagamento e di diffida. In particolare in caso di redditi bassi, può rinunciare alla riscossione del contributo speciale.

⁵ La Confederazione può affidare a terzi i compiti legati alla riscossione del contributo speciale.

Art. 87 Prelevamento di valori patrimoniali

¹ I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

² Le autorità competenti possono mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del rimborso delle spese secondo l'articolo 85 capoverso 1, se i richiedenti l'asilo o le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora:

- a. non possono dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;
- b. non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o
- c. possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

³ Il Consiglio federale stabilisce in che misura i valori patrimoniali prelevati sono computati nel contributo speciale.

⁴ Il prelevamento di valori patrimoniali non è più possibile dal momento in cui si estingue l'obbligo di versare il contributo speciale.

⁵ I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se il richiedente l'asilo o la persona bisognosa di protezione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario

¹ La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91–93.

² Riguardo ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza.

³ Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative.

⁴ Riguardo alle persone colpite da una decisione di allontanamento passata in giudicato e alle quali è stato impartito un termine di partenza, la somma forfettaria unica consiste in un'indennità per la concessione dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

⁵ Riguardo alle persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato, le somme forfettarie uniche consistono in un'indennità per la concessione del soccorso d'emergenza, nonché per l'esecuzione dell'allontanamento.

Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie

¹ Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.

² Definisce l'assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente:

- a. fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora;
- b. graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell'altro.

³ L'Ufficio federale può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale.

⁴ Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate.

Art. 91 cpv. 1, 2, 2^{bis}, 4 e 5

¹ e ² *Abrogati*

^{2^{bis}} La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

⁴ Può versare sussidi per favorire l'integrazione sociale, professionale e culturale dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e degli stranieri ammessi a titolo provvisorio; di regola, tali contributi sono concessi soltanto se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano adeguatamente alle spese. Il coordinamento e il finanziamento delle attività legate ai progetti possono essere affidati a terzi mediante mandato di prestazioni.

⁵ *Abrogato*

Art. 92 cpv. 2

² Essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l'asilo, delle persone che hanno ritirato la propria domanda d'asilo o la cui domanda d'asilo è stata respinta o dichiarata irricevibile e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria, se tali persone sono indigenti.

Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare

¹ La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:

- a. il finanziamento integrale o parziale di consultori per il ritorno;
- b. il finanziamento integrale o parziale di progetti in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno;
- c. il finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione (programmi all'estero);



d. in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

² I programmi all'estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.

³ Nell'ambito dell'attuazione dell'aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.

⁴ Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.

Art. 95 Vigilanza

¹ La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto in materia e siano efficaci e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Può affidare tali compiti anche a terzi e avvalersi del sostegno dei servizi cantonali di controllo delle finanze.

² Chi riceve sussidi federali è tenuto a rivelare la propria organizzazione, nonché i dati e le cifre concernenti spese e proventi nel settore dell'asilo.

³ Il Controllo federale delle finanze, l'Ufficio federale e i servizi cantonali di controllo delle finanze vigilano sulle attività finanziarie conformemente alle loro prescrizioni. Stabiliscono il modo di procedere appropriato, coordinano le loro attività e si informano vicendevolmente in merito ai risultati.

Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d'origine o di provenienza

¹ È vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi a una domanda d'asilo.

² L'autorità competente per l'organizzazione della partenza può, allo scopo di procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione della decisione d'allontanamento, prendere contatto con le autorità dello Stato d'origine o di provenienza se in prima istanza è stata negata la qualità di rifugiato.

³ In vista dell'esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza, l'autorità competente per l'organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti:

- a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti;
- b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
- c. impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;
- d. altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;
- e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell'interesse della persona interessata;
- f. i dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;

- g. indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici nello Stato d'origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981⁸ sull'assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.

Art. 98 cpv. 2

² Possono essere comunicati i dati seguenti:

- a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti;
- b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
- c. impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;
- d. altri dati di documenti, necessari per identificare una persona;
- e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell'interesse della persona interessata;
- f. i dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione e per la sicurezza del personale di scorta;
- g. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- h. indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati;
- i. indicazioni su una domanda d'asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore di una decisione presa).

Art. 98a Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

L'Ufficio federale o la Commissione di ricorso comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concernenti richiedenti l'asilo seriamente sospetti di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale, in particolare un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità, genocidio o tortura.

Art. 98b Dati biometrici

¹ Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono trattare dati biometrici.

² Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l'accesso.

Art. 99 cpv. 2-4 e 7 lett. c

² Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia e dall'Ufficio federale.

³ Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita dall'Ufficio federale di polizia.

⁴ Se constata una concordanza con un'impronta digitale già registrata, l'Ufficio federale di polizia ne informa l'Ufficio federale, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali.



⁷ I dati sono distrutti:

- c. per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo la soppressione della protezione provvisoria.

Art. 100 cpv. 2^{bis}

^{2bis} I dati inesatti sono rettificati d'ufficio. I costi della rettifica possono essere fatturati alla persona che, violando l'obbligo di collaborare, ha provocato la registrazione inesatta dei dati.

Art. 102a⁹ Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale

Ai fini della gestione delle indennità da versare ai Cantoni, l'Ufficio federale di statistica comunica periodicamente all'Ufficio federale, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull'asilo che ricevono prestazioni dell'aiuto sociale pubblico.

Art. 105 cpv. 1

¹ La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale concernenti:

- a. l'asilo;
- b. la concessione della protezione provvisoria; è fatto salvo l'articolo 68 capoverso 2, a meno che non sia invocata la violazione del principio dell'unità della famiglia;
- c. l'allontanamento;
- d. l'ammissione provvisoria;
- e. il rifiuto dell'entrata in Svizzera e l'assegnazione di un luogo di soggiorno nel quadro della procedura all'aeroporto secondo l'articolo 22 capoversi 2-4;
- f. l'ordine di carcerazione secondo l'articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS¹⁰.

Art. 107 cpv. 3 *Abrogato*

Art. 108 Termini di ricorso

¹ Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di decisioni incidentali, entro dieci giorni dalla notifica della decisione.

² Il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 è di cinque giorni lavorativi.

³ Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notifica di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.

⁴ La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4, nonché della carcerazione secondo l'articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS¹¹ può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

⁵ Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente alla Commissione di ricorso e sono regolarizzati mediante l'invio

⁹ V. anche la cifra V Coordinamento con il DF del 17 dic. 2004 (FF **2004** 6343) che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

¹⁰ RS **142.20**

¹¹ RS **142.20**

ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa.

Art. 108a *Abrogato*

Art. 109 Termine di evasione dei ricorsi

¹ La Commissione di ricorso decide di norma entro sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35a e 40 capoverso 1.

² La Commissione di ricorso decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 32–35a, se si rinuncia allo scambio di scritti e non sono necessari ulteriori atti processuali.

³ La Commissione di ricorso decide immediatamente, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2–4 e all'articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS¹³.

⁴ La Commissione di ricorso decide di norma entro due mesi sui ricorsi contro decisioni materiali che richiedono ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 41.

Art. 110 cpv. 1 e 4

¹ Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1.

⁴ Per le procedure di cui agli articoli 105 capoverso 1 lettere e ed f e 108 capoverso 4, i termini sono al massimo di due giorni lavorativi.

Art. 111 Competenza del giudice unico

I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:

- a. stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto;
- b. non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili;
- c. decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera all'aeroporto e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto;
- d. ordine di carcerazione secondo l'articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS¹⁴;
- e. ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati, con l'approvazione di un secondo giudice.

Art. 111a Procedura e decisione

¹ La Commissione di ricorso può rinunciare allo scambio di scritti.

² Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.

Art. 112 Effetto di rimedi di diritto straordinari

L'uso di rimedi di diritto o di mezzi d'impugnazione straordinari non sospende l'esecuzione, a meno che l'autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.

¹² RS 172.021

¹³ RS 142.20

¹⁴ RS 142.20



Art. 115 lett. b

È punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale¹⁵ commina una pena più grave, chiunque:

- b. si sottrae totalmente o in parte all'obbligo di versare il contributo speciale di cui all'articolo 86 facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo;

Art. 116a Multa disciplinare

¹ Chiunque viola le prescrizioni di pagamento secondo l'articolo 86 capoverso 4 può essere punito, previa diffida, con una multa disciplinare fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni successivi, può essere inflitta una multa disciplinare fino a 5000 franchi.

² La competenza di infliggere multe disciplinari spetta all'Ufficio federale.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005

¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica è applicabile il nuovo diritto.

² Se prima dell'entrata in vigore della presente modifica sorge un motivo per l'allestimento del conteggio finale secondo l'articolo 87 della legge nella versione del 26 giugno 1998¹⁶, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio; stabilisce l'entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali nei confronti delle persone che esercitavano un'attività lucrativa prima dell'entrata in vigore della presente modifica e per le quali, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, non è sorto un motivo di conteggio intermedio o finale a tenore del capoverso 2.

⁴ Riguardo alle persone nei cui confronti è stata pronunciata una decisione in materia d'asilo o d'allontanamento passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15000 franchi, sempreché tali persone non abbiano ancora lasciato la Svizzera.

IV

Coordinamento con la legge federale del 16 dicembre 2005¹⁷ sugli stranieri (LStr)

1. *Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LStr o la presente modifica della legge sull'asilo, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso della presente modifica ricevono il seguente tenore:*

¹⁵ RS 311.0

¹⁶ RU 1999 2262

¹⁷ FF 2005 6545

Art. 60

Testo secondo la presente modifica, non secondo la LStr

Art. 84 *Assegni per i figli*

Gli assegni per i figli che vivono all'estero sono trattenuti durante la procedura d'asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o concessa l'ammissione provvisoria secondo l'articolo 83 capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁸ sugli stranieri (LStr).

Art. 105 cpv. 1 lett. f

¹ La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale concernenti:

- f. l'ordine di carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr¹⁸.

Art. 108 cpv. 4

⁴ La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4, nonché della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr¹⁸ può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

Art. 108a *Abrogato*

Art. 109 cpv. 3

³ La Commissione di ricorso decide immediatamente, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2–4 e all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr¹⁸.

Art. 111 lett. d

I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:

- d. ordine di carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr¹⁸;
- 2. *Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LStr o la presente modifica della legge sull'asilo, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi il numero 1 dell'allegato della presente modifica diviene privo d'oggetto e le disposizioni qui appresso della LStr sono adattate come segue:*

Art. 60 cpv. 3

³ L'aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:

- a. la consulenza per il ritorno secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi¹⁹;
- a^{bis}. l'accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi;
- b. la partecipazione a progetti nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi;

¹⁸ FF 2005 6545

¹⁹ RS 142.31; FF 2005 6603



- c. un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l'integrazione o per assicurare l'assistenza sanitaria nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l'articolo 93 capoverso 1 lettera d LAsi.

Art. 72 Abrogato

Art. 76 cpv. 1 lett. b, n. 5

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

- b. incarcerare lo straniero se:
5. la decisione d'allontanamento è notificata in un centro d'accoglienza in virtù degli articoli 32–35a LAsi e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.

Art. 80 cpv. 2, ultimo periodo

² ... Se si tratta di una carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la competenza e la procedura d'esame sono rette dagli articoli 105 capoverso 1, 108, 109 e 111 LAsi²⁰.

Art. 83 cpv. 5 Abrogato

Art. 87 cpv. 1 lett. c

¹ La Confederazione versa ai Cantoni:

- c. per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all'articolo 88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia già stata versata precedentemente.

Art. 88 Contributo speciale

Gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno al contributo speciale e al prelevamento di valori patrimoniali secondo gli articoli 86 e 87 LAsi²¹. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi.

Art. 126a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi²²

¹ Se, prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, sorge un motivo per l'allestimento di un conteggio intermedio o finale secondo l'articolo 87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998²³, il conteggio intermedio o finale e la liquidazione del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, nonché l'entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un'attività lucrativa prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 e nei cui confronti, al momento di tale entrata in vigore, non è insorto un motivo per l'allestimento di un conteggio finale.

²⁰ RS 142.31; FF 2005 6603

²¹ RS 142.31; FF 2005 6603

²² RS 142.31; FF 2005 6603

²³ RU 1999 2262

³ Fatti salvi i capoversi 1 e 2 del presente articolo, le procedure secondo gli articoli 85–87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 sono rette dal nuovo diritto.

⁴ Fatti salvi i capoversi 5–7 del presente articolo, agli stranieri che al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, nonché della presente legge, sono ammessi provvisoriamente si applica il nuovo diritto. Le ammissioni provvisorie disposte in virtù dell'articolo 44 capoverso 3 LAsi permangono.

⁵ Riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, la Confederazione versa ai Cantoni, per la durata dell'ammissione provvisoria, ma al massimo per sette anni dall'arrivo in Svizzera, le somme forfetarie di cui agli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un contributo unico volto in particolare ad agevolare l'integrazione professionale di tali persone. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

⁶ Alle procedure secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera b della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nel tenore del 19 dicembre 2003²⁴, pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, si applica il diritto previgente.

⁷ Se l'ammissione provvisoria di uno straniero è stata soppressa prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 con decisione passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tale persona non abbia ancora lasciato la Svizzera.

V

Coordinamento con il decreto federale del 17 dicembre 2004²⁵ che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

Con l'entrata in vigore dell'articolo 3 numero 2 del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, l'articolo 102a della legge sull'asilo nel tenore di tale decreto diviene articolo 102a^{bis}.

VI

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

²⁴ RU 2004 1633

²⁵ FF 2004 6343



Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931²⁶ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 3a

¹ La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di domicilio o di dimora per:

- a. notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera;
- b. accertarne l'identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione.

² Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell'interrogatorio o dell'eventuale trasporto necessari e in ogni caso non oltre i tre giorni.

³ La persona fermata deve:

- a. venire informata del motivo del fermo;
- b. avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.

⁴ Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.

⁵ Su richiesta, l'autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.

⁶ La durata del fermo non viene computata nella durata di un'eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto o di un'eventuale carcerazione preliminare.

Art. 6a

¹ Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente. È fatto salvo il capoverso 2.

² Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all'articolo 14a capoverso 6 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l'articolo 14a capoverso 7.

³ Gli apolidi con diritto a un permesso di dimora che vivono legalmente in Svizzera da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio.

Art. 13a, frase introduttiva, nonché lett. a, f, g

Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura di allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che:

²⁶ RS 142.20

- a. nella procedura d'asilo o d'allontanamento rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità, ripetutamente non dà seguito a una citazione senza sufficiente motivo oppure, nella procedura d'asilo, disattende altri ordini dell'autorità;
- f. soggiorna illegalmente in Svizzera, presenta una domanda d'asilo e lo fa nell'intenzione manifesta di evitare l'imminente esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione; tale intenzione è presunta se si poteva pretendere ragionevolmente che la domanda d'asilo venisse presentata prima e non in connessione cronologica con un arresto, un procedimento penale, l'esecuzione di una pena o la pronuncia di una decisione d'allontanamento;
- g. è stato condannato per aver commesso un crimine.

Art. 13b cpv. 1, frase introduttiva, lett. b, c^{bis}, d ed e, nonché cpv. 2

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente può, allo scopo di garantire l'esecuzione:

- b. incarcerare lo straniero, se sono dati motivi giusta l'articolo 13a lettere b, c, e oppure g;
- c^{bis}. incarcerare lo straniero, se dal suo comportamento si desume ch'egli non ottempera a quanto disposto dall'autorità;
- d. incarcerare lo straniero, se, fondandosi sull'articolo 32 capoverso 2 lettere a–c o sull'articolo 33 della legge federale del 26 giugno 1998²⁷ sull'asilo (legge sull'asilo), l'Ufficio federale della migrazione ha deciso di non entrare nel merito;
- e. incarcerare lo straniero, se la decisione d'allontanamento è notificata in un centro d'accoglienza in virtù degli articoli 32–35a della legge sull'asilo e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.

² La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera e può durare 20 giorni al massimo. La carcerazione secondo il capoverso 1 lettere a–d può durare tre mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale essa può essere prorogata di 15 mesi al massimo o, se si tratta di giovani tra i 15 e i 18 anni, di nove mesi al massimo. Nella durata massima sono computati i giorni di carcerazione secondo:

- a. il capoverso 1 lettera e; o
- b. l'articolo 22 capoverso 5 ultimo periodo della legge sull'asilo.

Art. 13c cpv. 1, 2 e 2^{bis}

¹ La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Nei casi di cui all'articolo 13b capoverso 1 lettera e, la carcerazione è ordinata dall'Ufficio federale della migrazione.

² La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate dall'autorità giudiziaria entro 96 ore, sulla base di un'udienza in procedura orale. Se è stata ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l'articolo 13i, la procedura relativa all'esame della carcerazione si svolge in forma scritta. In caso di carcerazione secondo l'articolo 13b capoverso 1 lettera e, la competenza e la procedura relative all'esame della carcerazione sono rette dagli articoli 105 capoverso 1 lettera f, 108 capoverso 4 e 109 capoverso 3 della legge sull'asilo²⁸.

^{2bis} L'autorità giudiziaria può rinunciare a un'audizione in procedura orale se il rinvio coatto avverrà presumibilmente entro otto giorni dopo l'ordine di carcerazione e se l'interessato si è dichiarato d'accordo per scritto. Se il rinvio coatto non può esse-

²⁷ RS 142.31; FF 2005 6603

²⁸ RS 142.31; FF 2005 6603



re eseguito entro tale termine, l'udienza in procedura orale deve avvenire il più tardi 12 giorni dopo l'ordine di carcerazione.

Art. 13e cpv. 1

¹ L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:

- a. lo straniero non è in possesso di un permesso di dimora o di domicilio e perturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o
- b. è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli.

Art. 13g

¹ Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l'esecuzione della decisione d'allontanamento o d'espulsione passata in giudicato può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto o risulti vana una misura più mite.

² La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. La durata massima della carcerazione è di 18 mesi o, se si tratta di giovani tra i 15 e i 18 anni, di nove. È fatto salvo l'articolo 13h.

³ La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione degli articoli 13a e 13b può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

⁴ Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro 96 ore da un'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Il potere d'esame è retto dall'articolo 13c capoversi 2 e 3.

⁵ Le condizioni della carcerazione sono rette dall'articolo 13d.

⁶ La carcerazione termina se:

- a. la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l'autorità;
- b. la partenza avviene conformemente alle istruzioni;
- c. viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto;
- d. viene accolta una domanda di scarcerazione.

Art. 13h

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 13a e 13b e la carcerazione secondo l'articolo 13g non possono, assieme, durare più di 24 mesi. Se l'incarcerato è un giovane tra i 15 e i 18 anni, tale durata massima è di 12 mesi.

Art. 13i

¹ L'autorità cantonale competente può incarcerare una persona per assicurare l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione se:

- a. la decisione d'allontanamento o d'espulsione è esecutiva;
- b. l'interessato non ha lasciato la Svizzera nel termine impartitogli; e
- c. l'autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio all'interessato.

² La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.

³ Vanno presi immediatamente i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

Art. 14a cpv. 1, 1bis, 2, 3, 4, 4bis, 6 e 7

¹ Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, non ammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale della migrazione dispone l'ammissione provvisoria.

^{1bis} L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle Autorità cantionali.

² L'esecuzione non è ammissibile se impegni di diritto internazionale della Svizzera si oppongono alla partenza dello straniero alla volta del suo Paese d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo.

³ L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni straordinarie quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

⁴ L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può né partire alla volta del suo Paese d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né può esservi trasportato.

^{4bis} *Abrogato*

⁶ L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 3 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:

- a. è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 42²⁹ o 100^{bis 30} del Codice penale³¹;
- b. ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
- c. ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento o l'espulsione.

⁷ I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 della legge sull'asilo³² sono ammessi provvisoriamente.

²⁹ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 64

³⁰ Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 61

³¹ RS 311.0

³² RS 142.31; FF 2005 6603



Art. 14b cpv. 1–3^{bis}

¹ L'Ufficio federale della migrazione verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria secondo l'articolo 14a capoverso 1 sono ancora soddisfatte.

² Se le condizioni di cui all'articolo 14a capoverso 1 non sono più soddisfatte, l'Ufficio federale della migrazione revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

^{2bis} Su richiesta delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale di polizia, l'Ufficio federale della migrazione può revocare l'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 14a cpv. 3 e 4) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento se sussistono motivi di cui all'articolo 14a capoverso 6.

³ L'ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva o dell'ottenimento di un permesso di dimora.

^{3bis} Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza del rimpatrio.

Art. 14c cpv. 1–1^{ter}, 2, 3, 3^{bis}, 4, 5, 5^{bis}, 6 e 7

¹ La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l'articolo 14b.

^{1bis} Se i Cantoni non riescono a intendersi su un metodo di ripartizione diverso, l'Ufficio federale della migrazione attribuisce loro, in conformità ai criteri di ripartizione definiti nell'articolo 27 capoverso 2 della legge sull'asilo³³, gli stranieri ammessi provvisoriamente. Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e degli stranieri ammessi provvisoriamente.

^{1ter} Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda all'Ufficio federale della migrazione. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest'ultimo decide definitivamente, fatto salvo il capoverso 1^{quater}.

² Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nel territorio dell'attuale Cantone di soggiorno o del Cantone cui è stato attribuito.

³ Le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso provvisoriamente un'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica.

^{3bis} I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

- a. coabitano con esse;
- b. è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c. la famiglia non dipende dall'aiuto sociale.

³³ RS 142.31; FF 2005 6603

⁴ I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni concernenti i richiedenti l'asilo degli articoli 80–84 della legge sull'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

⁵ La Confederazione paga ai Cantoni:

- a. per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 della legge sull'asilo e un contributo alla promozione dell'integrazione sociale e dell'indipendenza economica di tali persone; questa somma forfettaria per l'integrazione può essere subordinata al raggiungimento di obiettivi sociopolitici ed essere limitata a determinati gruppi di persone; il Consiglio federale ne determina l'ammontare;
- b. per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 della legge sull'asilo;
- c. per gli stranieri la cui ammissione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all'articolo 88 capoverso 4 della legge sull'asilo, sempreché tale somma non sia stata già versata in precedenza.

^{5bis} Le somme forfettarie di cui al capoverso 5 sono versate per un periodo massimo di sette anni dall'entrata in Svizzera.

⁶ Gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno all'obbligo del contributo speciale secondo l'articolo 86 della legge sull'asilo. Sottostanno altresì al prelievo di valori patrimoniali conformemente all'articolo 87 della legge sull'asilo. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 della legge sull'asilo.

⁷ Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l'asilo della legge sull'asilo e della legge federale del 18 marzo 1994³⁴ sull'assicurazione malattie.

Art. 14e cpv. 2 lett. b e d

² La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione secondo l'articolo 13g. Tale somma è versata per:

- b. rifugiati e stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca dell'ammissione provvisoria;
- d. rifugiati espulsi in virtù dell'articolo 65 della legge sull'asilo³⁵.

Art. 14f Abrogato

Art. 20 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Ai ricorsi concernenti l'ammissione provvisoria si applica l'articolo 105 capoverso 1 della legge sull'asilo³⁶.

³⁴ RS 832.10

³⁵ RS 142.31; FF 2005 6603

³⁶ RS 142.31; FF 2005 6603



Art. 25b cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 1^{quater}

¹ Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la collaborazione nel settore delle migrazioni, nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro conseguenze negative.

^{1^{bis}} Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi sull'obbligo del visto, sulla riammissione e il transito delle persone residenti illegalmente in Svizzera e sul domicilio, nonché accordi sulla formazione e il perfezionamento professionali.

^{1^{ter}} Negli accordi di riammissione e di transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Tiene conto in tal ambito degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato.

^{1^{quater}} Nell'ambito di accordi di riammissione e di transito, il Consiglio federale può disciplinare il trasporto in transito sotto scorta di polizia, incluso lo statuto giuridico degli agenti di scorta delle Parti contraenti.

Art. 25c cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. d

¹ Per l'esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all'articolo 25b, le autorità competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di un'equivalente protezione dei dati.

² Ai fini della riammissione di suoi cittadini, possono essere comunicati all'altro Stato contraente i dati seguenti:

- d. indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici nello Stato d'origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981³⁷ sull'assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.

Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005

¹ Se un motivo per l'allestimento di un conteggio intermedio o finale secondo l'articolo 87 della legge sull'asilo nella versione del 26 giugno 1998³⁸ insorge prima dell'entrata in vigore della presente modifica, il conteggio e la liquidazione del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, nonché l'entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un'attività lucrativa prima dell'entrata in vigore della presente modifica e nei cui confronti, al momento di tale entrata in vigore, non è insorto un motivo per l'allestimento di un conteggio finale secondo il capoverso 1.

³ Fatti salvi i capoversi 1 e 2 delle presenti disposizioni transitorie, le procedure secondo gli articoli 85–87 della legge sull'asilo nella versione del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono rette dal nuovo diritto.

³⁷ RS 351.1

³⁸ RU 1999 2262

⁴ Fatti salvi i capoversi 5–7 delle presenti disposizioni transitorie, agli stranieri che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica e della modifica della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 sono ammessi provvisoriamente si applica il nuovo diritto. Le ammissioni provvisorie disposte in virtù dell'articolo 44 capoverso 3 della legge sull'asilo permangono.

⁵ Riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione versa ai Cantoni, per la durata dell'ammissione provvisoria, ma al massimo per sette anni dall'arrivo in Svizzera, le somme forfetarie di cui agli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 della legge sull'asilo nella versione del 26 giugno 1998. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un contributo unico volto in particolare ad agevolare l'integrazione professionale di tali persone. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

⁶ Alle procedure secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera b pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto previgente.

⁷ Se l'ammissione provvisoria di uno straniero è stata soppressa prima dell'entrata in vigore della presente modifica con decisione passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tale persona non abbia ancora lasciato la Svizzera.

2. Legge federale del 16 dicembre 1943³⁹ sull'organizzazione giudiziaria

Art. 100 cpv. 1 lett. b, frase introduttiva

¹ Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

b. in materia di diritto degli stranieri:

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 24 settembre 2006:

- No all'iniziativa popolare
«Utili della Banca nazionale per l'AVS»
- Sì alla legge federale sugli stranieri
- Sì alla modifica della legge sull'asilo